



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 505

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 9 dicembre 2015

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	8
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	18
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	28
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	33
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	57
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i> . . . . .	»	68
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	68
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 213)</i> . . . . .	»	71
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	71
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 214)</i> . . . . .	»	77
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	78
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 208)</i> . . . . .	»	128
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	128
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 209)</i> . . . . .	»	135

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 114)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	136
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	136
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)</i> . . . . .	»	137
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	137
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 116)</i> . . . . .	»	138
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 5)</i> . . . . .	»	139
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	139
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	142

### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . .	<i>Pag.</i>	152
---	-------------	-----

### **Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	158
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	159
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	162
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	162

---



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

**Sottocommissione per i pareri****128<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO***La seduta inizia alle ore 14,15.***(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «1-bis», siano soppresse le parole da: «approvata con delibera del Consiglio comunale» fino alla fine del periodo, in quanto la disposizione, nell'individuare lo strumento normativo attraverso il quale provvedere, è suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Sull'emendamento 2.20 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che la norma, volta a prevedere la pubblicazione sul sito *web* della regione Campania dello stato di avanzamento degli interventi relativi ad attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

In riferimento all'emendamento 6.9, ritiene necessario formulare un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «2-ter», sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedi-

mento di istituzione del tavolo tecnico volto a definire gli obiettivi di miglioramento dei Piani di servizio ferroviario regionali.

Sugli emendamenti 8.13 e 8.14 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che rispettivamente al capoverso «3-*quinqies*» e al capoverso «3-*ter*», in sede di adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, sia introdotto, all'interno del relativo procedimento, il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Quanto all'emendamento 14.7, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «1-*quater*», la disposizione relativa alla formulazione di programmi di recupero del patrimonio pubblico, che presenta un carattere di eccessivo dettaglio, sia riformulata in modo tale da rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(361-A) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il testo proposto dalla Commissione di merito all'Assemblea per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(1871-A) Deputato MOLEA ed altri. – Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (n. 231)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (n. 235)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore RUSSO (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

**(1678-B) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo con osservazioni, in parte non ostantivo)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sugli emendamenti 1.81 e 1.82 propone di esprimere un parere non ostantivo, invitando a valutare, in riferimento al capoverso «iii-bis)», di entrambi gli emendamenti, se la norma ivi prevista, nell'escludere il ricorso a procedure di gara a evidenza pubblica per le concessioni autostradali in essere, sia coerente e compatibile con il principio di uguaglianza.

Infine, propone di formulare un parere non ostantivo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 2.3 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione della RAI e il mandato parlamentare è già prevista dall'ordinamento.

Quanto agli emendamenti 2.4 e 2.5, ritiene necessario esprimere un parere contrario, dal momento che essi impropriamente prevedono l'incompatibilità tra l'incarico di consigliere di amministrazione della RAI e quello di Presidente o Vice presidente di entrambi i rami del Parlamento, fattispecie che è riconducibile alla più generale incompatibilità peraltro, già prevista dall'ordinamento, con il mandato parlamentare.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **Plenaria**

### **346<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati



**(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore 1.100 e 3.100, pubblicati in allegato.

Il relatore LEPRI (PD) presenta gli ulteriori emendamenti 8.100 e 8.101, pubblicati in allegato.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di venerdì 11 dicembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 8.100 e 8.101 del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2068 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE)*

La PRESIDENTE avverte che la Commissione ambiente ha promosso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, un conflitto di competenza in riferimento al disegno di legge n. 2068, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Chiede di essere autorizzata a sostenere la competenza già disposta in favore della Commissione affari costituzionali, manifestando comunque disponibilità a un'eventuale riassegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite.

La Commissione consente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(17) *Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli*

(202) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

(255) *DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

(271) *MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana*

(330) *CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza*

(604) *GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana*

(927) *Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

(967) *Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza*

- e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) auspica che sia consentito di partecipare al dibattito anche ai senatori che non sono componenti della Commissione.

La PRESIDENTE assicura che alla discussione generale sarà riservato un ampio spazio. A tale proposito, invita i rappresentanti dei Gruppi in Commissione a indicare i senatori che intendano intervenire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1313) *Ornella BERTOROTTA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

- e petizione n. 958 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) osserva che un più alto numero di componenti potrebbe risultare pletorico e, quindi, ostacolare il lavoro della Commissione d'inchiesta. Sarebbe importante, invece, utilizzare il

tempo residuo della legislatura per ottenere risultati concreti. Infatti, nonostante l'impegno assunto dal Governo per assicurare maggiore trasparenza, risulta ancora incerto il numero delle società partecipate, il cui censimento avrebbe dovuto concludersi entro il mese di luglio del 2014. L'acquisizione di questi dati sarà funzionale alla diffusione *on line* delle informazioni sulle società e sulle relative partecipazioni e indispensabile per ridurre in modo incisivo la spesa pubblica. Peraltro, dai dati forniti dall'ISTAT, risulterebbe un alto numero di società a partecipazione pubblica totalmente inattive, nonché la presenza di partecipate che operano sul mercato, in violazione della normativa nazionale e comunitaria sulla concorrenza.

Nell'auspicare che la Commissione d'inchiesta inizi quanto prima la sua attività, ritiene opportuno audire il ministro Madia, in relazione ai decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione in materia di società partecipate. Inoltre, propone di audire il nuovo commissario per la *spending review* Gutgeld, al fine di acquisire informazioni sul progetto di razionalizzazione delle partecipate pubbliche, attraverso la definizione di ambiti territoriali, che dovrebbero consentire l'aggregazione delle aziende per la fornitura di servizi pubblici comuni. A suo avviso, tale prospettiva sarebbe in contrasto con la drastica riduzione delle società partecipate, annunciata dal Governo lo scorso anno.

La senatrice BERTOROTTA (M5S), prima firmataria del disegno di legge in titolo, annuncia di aver depositato il documento per l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta. In attesa dell'assegnazione, chiede che si proceda comunque nell'esame del provvedimento, eventualmente valutando – in una fase successiva – quale soluzione percorrere, se l'istituzione di una Commissione bicamerale oppure la creazione di una Commissione monocamerale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 11 di martedì 15 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870****Art. 1.****1.100/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 1.100, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «iniziativa dei cittadini che», inserire le seguenti: «, in forma associata,".*

---

**1.100/2**

CATALFO, ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.100/3**

Luigi MARINO

*All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «basati sulla partecipazione dei cittadini».*

---

**1.100/4**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 1.100, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «finalità civiche» inserire le seguenti: «nei settori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «utilità sociale o d'interesse generale» inserire le seguenti: «nei set-*

tori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legislativo 24 marzo 2006, n. 155».

---

**1.100/5**

GALIMBERTI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

«Gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilabili agli enti del Terzo settore quando, compatibilmente con il disposto dell'articolo 10 della citata legge n. 152 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, svolgono attività appartenenti all'ambito operativo del Terzo settore».

---

**1.100/6**

AUGELLO

*All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

«Gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilabili agli enti del Terzo settore quando, compatibilmente con il disposto dell'articolo 10 della citata legge n. 152 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, svolgono attività appartenenti all'ambito operativo del Terzo settore».

---

**1.100/7**

ENDRIZZI, CATALFO

*All'emendamento 1.100, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Non fanno parte del Terzo settore», inserire le seguenti: «le imprese sociali»,».*

---

**1.100/8**

ENDRIZZI, CATALFO

*All'emendamento 1.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Sono altresì escluse le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscano al loro funzionamento o, comunque, vi aderiscano, nonché le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle Giunte e dei Consigli regionali».

---

**1.100/9**

CATALFO

*All'emendamento 1.100, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Oltre a quanto disposto dal precedente periodo, le fondazioni bancarie non possono ricevere finanziamenti per l'espletamento di progetti volti al contrasto alla povertà educativa».

---

**1.100**LEPRI, *relatore*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di disciplina di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solida-

ristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le fondazioni bancarie.».

---

### Art. 3.

#### 3.100/1

ENDRIZZI, CATALFO

*All'emendamento 3.100, lettera a), dopo le parole: «definire», inserire le seguenti: «, fermo restando quanto già previsto dal codice civile e dalle leggi in materia,».*

---

#### 3.100/2

ENDRIZZI, CATALFO

*All'emendamento 3.100, lettera a), dopo le parole: «atti costitutivi,», inserire le seguenti: «tra le quali devono essere previste la pubblicità dei bilanci e degli emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'assenza di conflitti di interesse in capo ai componenti di tali organi e il divieto di far parte degli organi medesimi per coloro che hanno subito una condanna penale definitiva,».*

---

#### 3.100/3

ENDRIZZI, CATALFO

*All'emendamento 3.100, lettera a), dopo le parole: «anche verso i terzi,», inserire le seguenti: «commisurati alla dimensione economica e all'entità del bilancio e delle somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico o a titolo di liberalità da privati,».*

---

**3.100/4**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI, CATALFO

*All'emendamento 3.100, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che la pubblicità dei bilanci e dei rendiconti sia assicurata anche attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente;».*

---

**3.100/5**

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

*All'emendamento 3.100, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare per quanto concerne regolamenti, documenti programmatici previsionali, rendiconti, donazioni o contributi di qualsiasi natura, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro, bandi per le erogazioni, curricula dei componenti degli organi collegiali, organigramma, informazioni concernenti il patrimonio, il fondo di dotazione e il fondo di gestione, informazioni concernenti il patrimonio immobiliare».*

---

**3.100**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, nonché prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;».*

---

**Art. 8.****8.100**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione*



dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile».

---

**8.101**

LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*h-bis*) riordino e revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile universale, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'Amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività tra tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento».

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

**Plenaria****261<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati (n. 219)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 novembre.

Interviene il senatore FALANGA (AL-A) il quale avverte che, nell'emanazione dello schema di decreto in esame, il governo sta per incorrere in errori grossolani che potrebbero suscitare un grande contenzioso dal punto di vista amministrativo, analogamente quanto è accaduto in occasione dell'emanazione di altri provvedimenti attuativi della cosiddetta legge forense. In via preliminare ricorda che l'articolo 4 della legge n. 247 del 2012 prevede due tipi di associazioni: quelle tra avvocati (comma 1) e quelle tra iscritti all'albo forense e altri liberi professionisti, nell'implicito presupposto che vi sia una certa omogeneità tra gli uni e gli altri. Tuttavia il Governo ha ricavato l'omogeneità di alcune categorie di professionisti dall'aspetto strutturale delle stesse, ovvero dal fatto che i relativi componenti siano iscritti ad un ordine, e non anche dagli aspetti pra-

tici e sostanziali che sottendono la partecipazione di alcuni soggetti molto qualificati a un determinato ambito professionale. Così, nel testo in esame, si esclude la possibilità di costituire delle associazioni tra avvocati ed esperti qualificati del diritto, quali i dottori di ricerca nelle diverse discipline giuridiche. Invita quindi il relatore, senatore Cucca, a tener conto di quanto testé rilevato al fine di includere nel parere che egli si appresta a predisporre un'osservazione che consenta al Governo di riflettere sull'opportunità di non escludere dalle associazioni cosiddette multidisciplinari soggetti altamente qualificati in materie giuridiche.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), a sua volta, osserva che oggetto del regolamento dovrebbe essere piuttosto l'individuazione delle categorie di professionisti che non possono partecipare alle associazioni multidisciplinari con gli avvocati. Sarebbe opportuno, a suo dire, fare un'individuazione *a contrario* dei soggetti che, per l'attività svolta, non presentano i caratteri dell'omogeneità professionale richiesta dalla legge forense.

Il relatore, senatore CUCCA (*PD*), replicando alle osservazioni del senatore Falanga ricorda che, come si evince dalla relazione illustrativa, il Governo ha fatto la scelta di considerare tutte le categorie di professionisti organizzate in collegi ed ordini e sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia. D'altra parte il legislatore, dovendo porre dei limiti alla costituzione delle associazioni multidisciplinari, ha individuato il criterio dell'appartenenza ad un ordine e l'iscrizione all'albo come criterio base. Quindi il relatore illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato, nel quale, si esprime parere favorevole con la condizione di inserire nell'elenco di cui all'articolo 2 anche le posizioni dei periti industriali e dei periti industriali laureati e con alcune osservazioni; esprime infatti perplessità in ordine alla definizione di «associazione multidisciplinare» come associazioni costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti; inoltre invita il Governo ad espungere la parola «nazionale» con riferimento al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, dal momento che tale aggettivo non compare al fianco dell'indicazione degli altri ordini e collegi professionali indicati nell'elenco richiamato; infine non comprende il motivo per cui sia stata stabilita l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, derogando all'ordinario termine di *vacatio legis*. Da quest'ultimo punto di vista si potrebbero creare notevoli problemi di coordinamento.

Il presidente CASSON (*PD*) concorda, in particolare, con tale ultima osservazione proponendo di inserire alla fine della stessa l'inciso «e per evitare problemi di coordinamento».

Il senatore FALANGA (*AL-A*) insiste nel ritenere che il carattere omogeneo di un'associazione «multidisciplinare» non si possa dedurre dalla iscrizione all'albo o dall'appartenenza all'ordine dei relativi compo-

menti. Ribadisce infatti che l'omogeneità di un'associazione è caratterizzata dai profili professionali specifici che sottendono l'associazione stessa.

Suggerisce in conclusione di inserire nello schema di parere un'ulteriore osservazione affinché il Governo valuti la possibilità che esperti del diritto – e, in particolare, i dottori di ricerca – possano partecipare alle associazioni multidisciplinari.

Dopo interventi del presidente CASSON (*PD*) e della senatrice MUSINI (*Misto*), il sottosegretario FERRI, dopo aver precisato che secondo una prima interpretazione degli uffici del Ministero della giustizia, era necessaria la distinzione tra associazioni tra avvocati (articolo 4, comma 1 della legge n. 247 del 2012) e associazioni multidisciplinari (articolo 4, comma 2, legge n. 247 del 2012), mostra disponibilità, a nome del Governo, a riflettere sulla opportunità di «aprire» le associazioni multidisciplinari anche a qualificati esperti del diritto.

Quindi il presidente CASSON (*PD*) invita il relatore Cucca a predisporre una riformulazione dello schema di parere alla luce del dibattito e della «apertura» del Governo.

Il senatore CUCCA (*PD*), pur dichiarandosi d'accordo con le osservazioni fatte nella discussione, ribadisce che il Governo nella relazione illustrativa aveva fatto la scelta di considerare solo le professioni «regolate» per la costituzione delle associazioni in questione.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il suggerimento del senatore Falanga non stravolgerebbe l'impianto dello schema di decreto in esame, ma amplierebbe l'elenco di cui all'articolo 2.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) concorda.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra quindi un nuovo schema di parere che contiene un'ulteriore osservazione volta a suggerire che il Governo preveda che possano far parte delle associazioni multidisciplinari anche gli esperti in discipline giuridiche, quantunque non iscritti ad un albo o non appartenenti ad un ordine, sempre in conformità con le norme primarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire dopo che il Presidente ha verificato il prescritto numero di senatori, lo schema di parere, come riformulato e pubblicato in allegato, viene posto ai voti ed approvato.

#### *SULLA VISITA A ROMA DI UNA DELEGAZIONE IRACHENA*

Il presidente CASSON avverte che dal 9 all'11 dicembre sarà in visita a Roma una delegazione irachena, composta da sette membri del Parlamento, con l'intento di incontrare autorità italiane competenti in materia

di anticorruzione. È pervenuta alla Presidenza la segnalazione che la delegazione auspicherebbe di incontrare, tra gli altri, le Commissioni giustizia di Camera e Senato. Quindi chiede la disponibilità della Commissione in tal senso.

Dopo aver recepito tale disponibilità, – peraltro subordinatamente agli impegni connessi con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea – il presidente CASSON fa quindi presente che occorre verificare l'effettiva possibilità di individuare uno spazio temporale determinato per lo svolgimento dell'incontro in questione.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (n. 225)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) propone di precisare – alla lettera f) della suddetta proposta – che all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto in titolo, dopo la parola «apprendere» venga aggiunta la parola «anche». Propone altresì di specificare – all'articolo 5, comma 1, dello schema – che la durata del tirocinio presso gli uffici giudiziari ivi prevista possa essere prorogata, una volta soltanto, per un periodo massimo di due mesi, in ragione di particolari esigenze dell'ufficio o di situazioni contingenti.

Dopo che il relatore CUCCA (*PD*) – recependo le proposte testé formulate dal senatore Caliendo – ha conseguentemente modificato lo schema di parere inizialmente illustrato, e nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificato il prescritto numero legale, pone ai voti il parere con osservazioni – così come modificato e pubblicato in allegato – che viene approvato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 219**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevato preliminarmente che i decreti attuativi vengono emanati a distanza di tempo l'uno dall'altro, originando quindi inevitabilmente problemi di coordinamento, esprime – per quanto di competenza – parere favorevole, con la seguente condizione:

è necessario inserire nell'elenco di cui all'articolo 2 anche le posizioni dei periti industriali e dei periti industriali laureati, posto che tali categorie professionali sono articolate a livello centrale in un Consiglio Nazionale e a livello locale in collegi su base provinciale. È altresì necessario inserire la categoria degli spedizionieri doganali, anch'essa organizzata in ordine professionale, come peraltro già avviene in molti paesi europei ed extraeuropei. L'inserimento delle categorie indicate favorirebbe la creazione di utili sinergie nell'ambito delle associazioni di professionisti del libero Foro, in ossequio alla *ratio* dell'intero decreto.

Si formulano altresì le seguenti osservazioni:

a) si condividono le perplessità già manifestate dal Consiglio di Stato in ordine alla definizione di «associazione multidisciplinare» come associazioni costituite o partecipate da un avvocato con altri liberi professionisti, individuati nell'articolo 2. Tale definizione potrebbe far ritenere che venga istituita una nuova tipologia associativa, inesistente nel sistema vigente e non prevista dalla legge di riferimento;

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità – all'articolo 2 dello schema – di espungere la parola «nazionale» con riferimento al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati in quanto non si ravvisa la *ratio* di un diverso trattamento rispetto alle altre professioni ivi indicate;

c) non si comprende il motivo per cui si sia stabilita l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, derogando quindi all'ordinario termine di *vacatio legis*, pur in assenza di particolari ragioni di urgenza.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 219**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevato preliminarmente che i regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012 vengono emanati a distanza di tempo l'uno dall'altro, originando quindi inevitabilmente problemi di coordinamento, esprime – per quanto di competenza – parere favorevole, con la seguente condizione:

è necessario inserire nell'elenco di cui all'articolo 2 anche le posizioni dei periti industriali e dei periti industriali laureati, posto che tali categorie professionali sono articolate a livello centrale in un Consiglio Nazionale e a livello locale in collegi su base provinciale. È altresì necessario inserire la categoria degli spedizionieri doganali, anch'essa organizzata in ordine professionale, come peraltro già avviene in molti paesi europei ed extraeuropei. L'inserimento delle categorie indicate favorirebbe la creazione di utili sinergie nell'ambito delle associazioni di professionisti del libero Foro, in ossequio alla *ratio* dell'intero decreto.

Si formulano altresì le seguenti osservazioni:

a) si condividono le perplessità già manifestate dal Consiglio di Stato in ordine alla definizione di «associazione multidisciplinare», come associazione costituita o partecipata da un avvocato con altri liberi professionisti, individuati nell'articolo 2. Tale definizione potrebbe far ritenere che venga istituita una nuova tipologia associativa, inesistente nel sistema vigente e non prevista dalla legge di riferimento;

b) si invita il Governo a valutare l'opportunità – all'articolo 2 dello schema – di espungere la parola «nazionale» con riferimento al collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, in quanto non si ravvisa la *ratio* di un diverso trattamento rispetto alle altre professioni ivi indicate;

c) non si comprende il motivo – anche per evitare problemi di coordinamento – per cui si sia stabilita l'entrata in vigore del decreto nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, derogando quindi all'ordinario termine di *vacatio legis*, pur in assenza di particolari ragioni di urgenza;

d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che possano far parte delle associazioni multidisciplinari i soggetti esperti in discipline giuridiche, anche se non iscritti ad un albo o non appartenenti ad un ordine, sempre in conformità con le norme primarie.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, rilevato preliminarmente che i decreti attuativi vengono emanati a distanza di tempo l'uno dall'altro, originando quindi inevitabilmente problemi di coordinamento, esprime – per quanto di competenza – parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 1 è necessario inserire un secondo comma che chiarisca che il decreto ministeriale si applica ai tirocini che inizino dopo la sua entrata in vigore, fatta salva la possibilità per i praticanti che frequentino o abbiano frequentato durante il periodo di iscrizione al Registro dei praticanti, gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 o ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, di ottenere la convalida di tali periodi ai fini della pratica forense, in relazione alla effettiva durata della frequenza e comunque per un periodo non superiore ad un anno;

*b)* quanto all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* si osserva che tale previsione parrebbe eccedere i limiti dello strumento regolamentare non trovando adeguata copertura nella norma primaria, che impone che il periodo di pratica presso gli uffici giudiziari debba avvenire dopo il semestre svolto presso uno studio professionale, o presso l'avvocatura pubblica, così pregiudicando l'autonomia del soggetto interessato nella definizione del proprio percorso formativo;

*c)* la previsione di cui all'articolo 4 pare eccessiva nell'accentrare tutta l'attività di ricezione e valutazione delle domande in capo agli Uffici Giudiziari, lasciando in capo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati esclusivamente un ruolo marginale di mera ricezione passiva delle comunicazioni degli Uffici Giudiziari.

Si osserva quindi che sarebbe necessario prevedere che le domande con l'allegato progetto formativo debbano essere presentate ai Consigli dell'Ordine onde consentire una valutazione preliminare del progetto stesso e della sua idoneità e garantire la preparazione del praticante.

D'altro canto, il periodo di praticantato, seppure svolto presso un ufficio giudiziario, resta comunque connesso alla pratica forense, che rimane sottoposta alla vigilanza dei Consigli dell'Ordine, ai quali quindi deve essere assicurata continuità nell'attività di controllo.

Ulteriore argomento a sostegno dell'osservazione testé esposta è costituito dal contenuto dell'articolo 8, comma 3, che coinvolge i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense nella stipula delle polizze assicurative in relazione all'attività dei praticanti delle quali i due organi



non hanno avuto nessun ruolo se non quello di aver recepito la comunicazione degli uffici giudiziari della data di inizio del periodo di pratica;

*d)* si osserva che l'articolo 8, comma 14, è formulato in maniera scorretta in quanto fa riferimento al rilascio del certificato di compiuto tirocinio, anziché alla convalida del periodo di tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari;

*e)* il richiamo ai commi 10 e 11 dell'articolo 8, contenuto nel comma 14 del medesimo articolo, pare essere errato, dovendosi far eventualmente riferimento ai commi 12 e 13;

*f)* sempre avuto riguardo all'articolo 8, si osserva che il secondo periodo del comma 1 espone il praticante al rischio di essere adibito a mere mansioni di cancelleria e non chiarisce affatto in che modo venga garantita la completezza del percorso formativo;

*g)* si osserva che al comma 2 dell'articolo 8 è necessario specificare che durante lo svolgimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario il praticante dovrà continuare a frequentare il corso di cui all'articolo 43 della legge n. 247 del 2012.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 225**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, rilevato preliminarmente che i regolamenti attuativi della legge n. 247 del 2012, vengono emanati a distanza di tempo l'uno dall'altro, originando quindi inevitabilmente problemi di coordinamento, esprime – per quanto di competenza – parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 1 è necessario inserire un secondo comma che chiarisca che il decreto ministeriale si applica ai tirocini che inizino dopo la sua entrata in vigore, fatta salva la possibilità per i praticanti che frequentino o abbiano frequentato, durante il periodo di iscrizione al Registro dei praticanti, gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 o ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, di ottenere la convalida di tali periodi ai fini della pratica forense, in relazione alla effettiva durata della frequenza e comunque per un periodo non superiore ad un anno;

*b)* quanto all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* – che impone che il periodo di pratica presso gli uffici giudiziari debba avvenire dopo il semestre svolto presso uno studio professionale, o presso l'avvocatura pubblica – si osserva che tale previsione parrebbe eccedere i limiti dello strumento regolamentare, non trovando adeguata copertura nella norma primaria e pregiudicando l'autonomia del soggetto interessato nella definizione del proprio percorso formativo;

*c)* la previsione di cui all'articolo 4 pare eccessiva nell'accentrare tutta l'attività di ricezione e valutazione delle domande in capo agli Uffici Giudiziari, lasciando in capo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati esclusivamente un ruolo marginale di mera ricezione passiva delle comunicazioni degli Uffici Giudiziari. Si osserva quindi che sarebbe necessario prevedere che le domande con l'allegato progetto formativo debbano essere presentate ai Consigli dell'Ordine, onde consentire una valutazione preliminare del progetto stesso e della sua idoneità e garantire la preparazione del praticante. D'altro canto, il periodo di praticantato, seppure svolto presso un ufficio giudiziario, resta comunque connesso alla pratica forense, che rimane sottoposta alla vigilanza dei Consigli dell'Ordine, ai quali quindi deve essere assicurata continuità nell'attività di controllo. Ulteriore argomento a sostegno dell'osservazione testé esposta è costituito dal contenuto dell'articolo 8, comma 3, che coinvolge i Consigli dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense nella stipula delle polizze assicurative in relazione all'attività dei praticanti nella quale i due organi non

hanno avuto nessun ruolo se non quello di aver recepito la comunicazione degli uffici giudiziari della data di inizio del periodo di pratica;

*d)* all'articolo 5, comma 1, dello schema, pare utile precisare che la durata del tirocinio presso gli uffici giudiziari ivi prevista possa essere prorogata una volta soltanto, per un periodo massimo di due mesi, in ragione di particolari esigenze dell'ufficio o particolari situazioni contingenti;

*e)* si osserva che l'articolo 8, comma 14, è formulato in maniera scorretta, in quanto fa riferimento al rilascio del certificato di compiuto tirocinio, anziché alla convalida del periodo di tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari;

*f)* il richiamo ai commi 10 e 11 dell'articolo 8, contenuto nel comma 14 del medesimo articolo, pare essere errato, dovendosi far eventualmente riferimento ai commi 12 e 13;

*g)* sempre avuto riguardo all'articolo 8, si osserva che il secondo periodo del comma 1 espone il praticante al rischio di essere adibito a mere mansioni di cancelleria e non chiarisce affatto in che modo venga garantita la completezza del percorso formativo; per tali ragioni, è opportuno aggiungere – dopo la parola «apprendere» – la parola «anche»;

*h)* si osserva che al comma 2 dell'articolo 8 è necessario specificare che, durante lo svolgimento del tirocinio presso l'ufficio giudiziario, il praticante dovrà continuare a frequentare il corso di cui all'articolo 43 della legge n. 247 del 2012;

*i)* all'articolo 8, comma 3, dello schema, si raccomanda al Governo di sostituire la parola «possono» con la parola «debbono», con riferimento alla stipula della polizza assicurativa ivi prevista.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

**Plenaria****155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

In apertura di seduta il presidente LATORRE informa che, a seguito di quanto emerso nell'Ufficio di presidenza del 19 novembre, sembra opportuno far precedere l'esame del disegno di legge 1935 (recante disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale) da un ciclo di audizioni informali di esperti. Presso il Ministero della difesa era stato infatti istituito un Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziativa di studio e ricerca sul tema del cosiddetto «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, presieduto dall'ex-ministro della difesa Arturo Parisi, che aveva già approfondito la problematica sottesa al disegno di legge.

Oltre al professor Parisi, potrà essere considerata la possibilità di audire anche altri esperti.

La Commissione conviene.

Con riferimento all'affare assegnato n. 625, relativo alle iniziative intraprese o prospettate dal Governo italiano sui profili militari delle missioni internazionali di pace, dà quindi conto dell'elenco di proposte di audizione inviato alla Presidenza dal senatore Santangelo. Dopo attento esame, l'orientamento della Presidenza sarebbe di procedere con le audizioni dei Comandanti delle missioni in Afghanistan, in Kosovo, in Libano,

in Iraq (per il contrasto al *Daesh*) e EUNAVFOR MED. Con riferimento a quest'ultima missione, era peraltro pervenuta una richiesta di audizione anche da parte del senatore Gasparri.

Quanto agli altri esperti segnalati dal senatore Santangelo, potrebbero essere uditi, altresì, Lucio Caracciolo, direttore della rivista italiana di geopolitica *Limes*, Loris De Filippi, presidente di «Medici senza frontiere», Cecilia Strada, presidente di «*Emergency*» e Antonio Marchesi, presidente della sezione italiana di «*Amnesty International*». Per questi ultimi, tuttavia, non trattandosi di funzionari pubblici di cui all'articolo 47 del Regolamento, si procederà ad audizioni informali in Ufficio di presidenza.

La Commissione prende atto.

Con riferimento, da ultimo, all'audizione, richiesta nell'Ufficio di presidenza del 19 novembre, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi, osserva che essa potrebbe aver luogo dopo lo svolgimento della Conferenza internazionale sulla Libia, prevista a Roma per il prossimo 13 dicembre. Ciò al fine di consentire ai parlamentari di poter disporre dei più recenti elementi informativi sulla delicata crisi libica.

La Commissione conviene.

*SULLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA STRATEGIA GLOBALE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA PER L'UNIONE EUROPEA*

Il presidente LATORRE rende quindi noto che il Parlamento del Lussemburgo, Stato che attualmente esercita il semestre di Presidenza europea, ha chiesto alle competenti Commissioni dei Parlamenti nazionali di fornire contributi sulla politica estera e di difesa, al fine di inoltrarli all'Alto Rappresentante Mogherini in vista della definizione della nuova Strategia globale sulla politica estera e di sicurezza per l'Unione europea. Il documento, che ha un precedente del 2003, verrà finalizzato per il prossimo giugno.

Pertanto la Presidenza inviterà i commissari a formulare le proprie proposte, al fine di formalizzare un contributo della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1678-B)** *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,*

*nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica quindi il relatore PEGORER (*PD*), dando lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che, a suo avviso, opera una proficua conciliazione delle posizioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sulla proposta di parere poc'anzi illustrata dal relatore.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*), riconoscendo gli sforzi fatti dal relatore per giungere ad una proposta in grado di incontrare un'ampia condivisione, dichiara che la propria parte politica esprimerà un voto di astensione e non un voto contrario come precedentemente ipotizzato. I numerosi aspetti critici del provvedimento all'esame della Commissione impediscono tuttavia di pronunciarsi favorevolmente.

Interviene da ultimo il senatore DIVINA (*LN-Aut*), ponendosi problematicamente sull'assoggettamento a controlli di organismi esterni delle procedure sottoposte a particolari misure di segretezza e preannunciando del pari, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni precedentemente illustrato dal relatore, che risulta approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1678-B**

La Commissione difesa, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

rilevato –in particolare- che il comma 1, lettera *n*) dell'articolo 1 prevede l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo di recepimento delle direttive e del decreto di riordino, in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali –a loro volta- recano al loro interno una disciplina specifica per quanto attiene agli appalti che presentano profili inerenti alla difesa e alla sicurezza statuendo, in particolare, l'esclusione dall'ambito di applicazione delle fattispecie rientranti nella direttiva 2009/81/CE;

rilevato altresì che, nel corso dell'esame in seconda lettura, la Commissione difesa della Camera dei deputati aveva tuttavia posto, come condizione al proprio parere favorevole l'espressa esclusione dall'ambito applicativo –come già previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni- degli appalti nel settore della difesa e della sicurezza regolati dalla citata direttiva 2009/81/CE, esclusione che, nella disposizione sopra richiamata, pare desumersi in maniera solo implicita;

rilevato infine che, in quella stessa sede, l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento aveva altresì *invitato* a «prevedere la facoltà degli enti competenti di accedere ai cantieri oggetto di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro, fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia di requisiti di segretezza», osservazione che, del pari, non sembra aver trovato riscontro nel testo trasmesso al Senato;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* si sottolinea l'opportunità di statuire espressamente –per lo meno nel testo dei decreti delegati- l'esclusione, dal loro ambito di applicazione, degli appalti inerenti ai settori della difesa e della sicurezza di cui alla citata direttiva 2009/81/CE, con contestuale affermazione –relativamente alle predette fattispecie- dell'esclusività della disciplina recata dal decreto legislativo n. 208 del 2011, che recepisce la citata direttiva nell'ordinamento interno;

b) si invita inoltre a prevedere l'eventualità che gli enti competenti possano accedere ai cantieri oggetto di contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza al fine di garantire il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, compatibilmente con le esigenze di segretezza.



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

**506<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

Il presidente TONINI avvisa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 4.1000, 7.1000, 10.1000 e 13.1000, nonché l'emendamento 9.1000 del relatore, che sono pubblicati in allegato. Ricorda, altresì, che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2145/22/5, G/2145/23/5, G/2145/24/5 e G/2145/25/5, pubblicati in allegato.

Il senatore MILO (*CoR*) segnala di aver richiesto l'accantonamento dell'emendamento a propria firma 2.3, che invece non risulta nel fascicolo degli accantonati.

Ritira, altresì, il subemendamento 13.1000/11.

Il presidente TONINI fa presente che l'emendamento 2.3 cui si riferisce il senatore Milo è stato già posto in votazione e respinto.

Il relatore LAI (*PD*) esprime un parere contrario sull'emendamento 2.19 precedentemente accantonato, invitando il proponente a ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno su cui il parere sarebbe favorevole.

Il senatore MILO (*CoR*) ritira l'emendamento 2.19 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Previo parere contrario del RELATORE e parere conforme della rappresentante del GOVERNO l'emendamento 2.0.3 (testo 2) viene posto ai voti e respinto.

Il RELATORE invita il proponente dell'emendamento 3.0.1 (testo 2) al ritiro per la trasformazione in un ordine del giorno su cui si impegna fin d'ora a esprimere un parere favorevole. Esprime parere conforme la rappresentante del GOVERNO.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento, che la Commissione respinge.

Il senatore MILO (*CoR*), in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 4.1000/1, evidenzia che gli eventi calamitosi si sono verificati in diverse regioni italiane e non soltanto in quella oggetto dell'emendamento.

Previo parere contrario del RELATORE, il quale rammenta che le risorse destinate alla Sardegna risultano bloccate da un anno per assenza di indicazioni in merito alle modalità di spesa, e parere conforme della rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 4.1000/1 è posto ai voti e respinto.

Successivamente sono posti ai voti e respinti con separate votazioni, previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 4.1000/2, 4.1000/3 e 4.1000/4.

Il senatore MILO (*CoR*), richiamando l'intervento del relatore, puntualizza che in base alla relazione tecnica dell'emendamento 4.1000, i fondi utilizzati sono prelevati dal fondo nazionale per l'emergenze, e dovrebbero pertanto essere analogamente destinati anche alle altre regioni interessate da calamità.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, precisa che tutte le regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza hanno ottenuto, ovvero otterranno, le risorse necessarie a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Rammenta che, come accennato dal relatore, i finanziamenti per la Sardegna non erano stati impiegati per un'errata modalità di allocazione. Fa presente, pertanto, che le risorse oggetto del presente emendamento sono quelle disponibili nel fondo per le emergenze nazionali del 2014, mentre quelle attuali non vengono compromesse.

Il senatore MILO (*CoR*) fa notare che la relazione tecnica si riferisce agli anni 2015-2016.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI ribadisce che le risorse per la Sardegna erano già stanziate ma non spendibili per un'errata indicazione del meccanismo di allocazione.

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.1000 è approvato.

Il relatore LAI (*PD*) esprime poi un parere contrario, oltre che su tutti gli altri emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5, sull'emendamento 5.38, motivandolo con il riferimento alla circostanza che le quote degli enti locali cui l'emendamento si riferisce sono state già sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze e non si ritiene, pertanto, opportuno procedere a una proroga.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in merito alle modalità di tale sottoscrizione sia con riferimento alla data che alle percentuali sottoscritte dai vari enti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore D'Alì facendo presente che, in base alle informazioni in suo possesso, la sottoscrizione menzionata dal relatore non ha avuto luogo. Cita, a conferma di ciò, una lettera in cui il sindaco di Milano, Pisapia, chiede che venga prorogato il termine oggetto dell'emendamento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di verificare se sono stati compiuti gli atti formali necessari alla sottoscrizione e precisa che la richiesta dell'emendamento è relativa alla società già in essere, non a quella che si intende costituire.

Il senatore MILO (*CoR*) si associa alla richiesta di chiarimenti per sapere se effettivamente il Governo intende erogare 50 milioni a favore della società EXPO. Fa presente in proposito che la nuova società che si intende costituire dovrà impiegare anche le aree di proprietà di EXPO. Poiché risulta che la maggior parte delle proprietà appartiene alla società EXPO, chiede di conoscere a quali altri proprietà ci si riferisca con il termine «anche».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fornisce ulteriori chiarimenti, precisando che la formulazione del comma 1 è tale da lasciare aperta la possibilità di individuare l'appropriato veicolo per l'erogazione dei 50 milioni autorizzati. Analogamente, il comma 2 è volto a lasciare aperta la facoltà di scegliere se operare con la vecchia società o con la nuova in fase di costituzione, in attesa di completare una valutazione tecnica attualmente ancora in corso di svolgimento.

Il senatore MILO (*CoR*) rileva, quindi, che dalle parole della rappresentante del Governo risulta un'ulteriore conferma dell'assenza di urgenza del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI precisa che l'urgenza deriva dalla necessità di evitare che le risorse finanziarie individuate vadano in economia.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) evidenzia che il principio dell'urgenza dovrebbe prescindere dalla necessità di impiegare risorse che altrimenti risulterebbero in economia, ciò al fine di evitare che lo stesso principio contabile dell'economia perda valore.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) rileva un'incongruenza tra la spiegazione del relatore e i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di approfondire ulteriormente la questione e di far pervenire una nota alla Commissione prima del termine dei lavori.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone di mantenere accantonato l'emendamento 5.38.

Il PRESIDENTE dispone che l'emendamento rimanga accantonato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiarano il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.12 (testo 2).

Su richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e, quindi, respinti gli emendamenti 5.9, 5.12 (testo 2) e 5.25.

Il RELATORE invita il proponente dell'emendamento 6.6 al ritiro e alla sua trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) dichiara di voler porre ai voti l'emendamento 6.6 e si riserva di trasformarlo, eventualmente, in ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 6.6 è, quindi, posto ai voti e respinto.

Successivamente, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.6, previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.1000 è, quindi, posto ai voti e approvato.

Il RELATORE propone, quindi, alla senatrice Comaroli una riformulazione in un testo 2, pubblicata in allegato, dell'emendamento 10.9, volto a estendere per un anno la possibilità di impiegare risorse per la manutenzione e il mantenimento in servizio degli impianti a fune.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 10.9 (testo 2), esprimendo perplessità sul prolungamento *ex lege* dell'operatività di un impianto, prescindendo da considerazioni tecniche relative al grado di sicurezza.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che la proroga oggetto dell'emendamento insiste su una norma la cui attuazione prevede che gli impianti siano sottoposti a verifiche tecniche periodiche, e che la proroga dell'operatività è subordinata all'esito positivo di tali verifiche.

L'emendamento 10.9 (testo 2), previo parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, è, quindi, posto ai voti e approvato.

Il relatore LAI (*PD*) chiede al proponente di trasformare il subemendamento 10.1000/1 in un ordine del giorno da cui venga espunto il vincolo relativo alla data del 30 giugno 2016.

Il senatore MILO (*CoR*) chiede di porre, comunque, ai voti il subemendamento 10.1000/1.

Previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 10.1000/1 e 10.1000/2 sono posti ai voti separatamente e respinti.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere favorevole sul subemendamento 10.1000/3 che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore MILO (*CoR*) pone in evidenza delle apparenti incongruenze nella relazione tecnica all'emendamento 10.1000 del relatore. Esprime, quindi, preoccupazione per l'assenza della volontà del Governo di aprire alla concorrenza il servizio universale del trasporto ferroviario. Dichiarò, pertanto, il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore LAI (*PD*) illustra il quadro attuale in materia di contratto di servizio pubblico, precisando che l'emendamento si inserisce coerentemente nella normativa vigente.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 10.1000, rammentando che il Governo è in procinto di alienare il 40 per cento del capitale di Trenitalia in suo possesso, per poi procedere alla quotazione in borsa della società. Evidenzia, pertanto, la necessità di impedire ogni interferenza dello Stato sulla operatività di società quotate in borsa.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1000 è approvato.

Successivamente, previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 11.10, precedentemente accantonato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono, quindi, il proprio parere favorevole sull'emendamento 11.12 che, posto ai voti, risulta approvato.

Il RELATORE esprime poi parere contrario sull'emendamento 11.13, sulla base della motivazione che la proposta farebbe emergere il rischio di un'infrazione della normativa europea. Chiede, quindi, di mantenere ancora accantonato l'emendamento 13.14, sul quale appaiono necessarie delle modifiche testuali.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 11.13.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, di mantenere accantonato l'emendamento 13.14.

Quanto ai subemendamenti all'emendamento 13.1000, dichiara inammissibili le proposte 13.1000/1, 13.1000/3, 13.1000/4 e, 13.1000/16.

Il senatore MILO (*CoR*) illustra i subemendamenti 13.1000/6, 13.1000/7 e 13.1000/8, chiarendo che le proposte sono volte a favorire i lavoratori socialmente utili di tutte le regioni, ed esprime perplessità per l'intenzione del relatore di limitare il beneficio alla sola Calabria.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si associa a quanto espresso dal senatore Milo e dichiara sin d'ora il voto favorevole del proprio Gruppo sui subemendamenti 13.1000/13 e 13.1000/15.

Successivamente, previo parere contrario del RELATORE e della rappresentante del GOVERNO, sono posti separatamente ai voti e respinti i subemendamenti 13.1000/2, 13.1000/4, 13.1000/5, 13.1000/6, 13.1000/7, 13.1000/8, 13.1000/9, 13.1000/10, 13.1000/12, 13.1000/13 e 13.1000/15.

Il relatore LAI (*PD*) fa presente la necessità di apportare alcune correzioni formali al testo dell'emendamento 13.1000, pubblicato in allegato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 13.1000 (testo corretto).

L'emendamento 13.1000 (testo corretto) è, quindi, posto ai voti e approvato.

Il RELATORE riferisce, quindi, della necessità di modificare l'articolo 14 del testo sostituendo le parole «da assegnare» con le parole «da ripartire».

Il PRESIDENTE ritiene che tale modifica non possa essere considerata meramente formale e invita, pertanto, il relatore a presentare in Assemblea un emendamento in tal senso.

Il RELATORE fa presente, altresì, che si riserva di accogliere alcune delle proposte avanzate in merito all'articolo 15, attualmente accantonate, riguardanti la presentazione del Piano degli interventi del Coni alle Commissioni parlamentari.

Esprime, poi, un parere contrario sulle proposte 15.6, 15.8, 15.10 e 15.11, invitando i rispettivi proponenti a ritirarle e trasformarle in ordini del giorno. Propone, inoltre, di mantenere accantonato l'emendamento 15.21. Preannuncia, inoltre, la presentazione di una riformulazione dell'emendamento 15.30. Esprime, infine, parere contrario sulle proposte 16.9 (testo 2) e 17.5.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 15.10, non accettandone la trasformazione in ordine del giorno, in quanto ritenuto strumento inadeguato a imporre la fissazione di quote di destinazione del Fondo oggetto dell'articolo. Valuterà, invece, l'invito del relatore alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 15.11.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE)  
E ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL  
DISEGNO DI LEGGE N. 2145**

(al testo del decreto-legge)

**x1.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016";

al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni";

c) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016"».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa».*

---

**G/2145/22/5**

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, FUCXSIA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,



premessi che:

l'articolo 6 introduce misure per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, attribuendo una somma complessiva di 40 milioni di euro;

considerato che:

il flusso di pellegrini e turisti prevedibili per l'anno giubilare verso Roma sarà sicuramente straordinario ma è legittimo prevedere come già successo per altri eventi di portata mondiale che il flusso non sia diretto, circoscritto e concluso nella sola città di Roma ma che sfoci in un flusso indiretto verso altre località con caratteristiche di offerta religiosa;

considerato ancora che:

la Regione Umbria può vantare alcuni dei luoghi più importanti per la cristianità quali Assisi, Cascia, Norcia e i luoghi della via Francigena;

in particolare il fatto stesso che l'attuale Pontefice abbia scelto come nome quello di Papa Francesco fa presupporre, senza tema di smentita, un abbinamento di itinerario tra le due città di Roma e Assisi; la città di Assisi riceve un flusso di visitatori stimato oltre il milione di presenze già in condizioni normali;

la città di Cascia ha dato invece i natali ed è meta di pellegrinaggio dei Cristiani devoti a Santa Rita che è riconosciuta la Santa più pregata al mondo dopo la Madonna, elemento questo di assoluto rilievo nella valutazione della portata turistico-religiosa della città;

nel circuito minimo del turismo religioso deve essere sicuramente inserita la città di Norcia meta di pellegrinaggio dei devoti a San Benedetto fondatore dell'omonimo ordine;

anche la regione Marche vanta un luogo di incredibile attrattiva quale è Loreto,

considerato infine che:

per quanto riguarda il traffico ferroviario da e per Roma tutte le destinazioni citate insistono lungo una direttrice principale che parte dalla Stazione Termini e che i treni regionali utilizzati in queste tratte sono relegati a partire ed arrivare ai binari 1est e 2est di Roma Termini a circa 1000 metri di distanza dai binari normali in direzione Roma Tiburtina;

i passeggeri spesso stranieri, anziani e con carico di valige si trovano spesso in condizioni di disagio sia perché i binari si trovano in una posizione inusuale rispetto ad altre stazioni ferroviarie e sia perché la distanza notevole da percorrere a piedi e, soprattutto, senza protezioni da agenti atmosferici rende questo trasferimento disagiata se non addirittura davvero non dignitosa nel rispetto di coloro che si trovano a viaggiare nel nostro Paese;

impegna il Governo:

ad attivarsi tempestivamente al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e dei luoghi interessati dalla Via Francigena e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia;

ad attivarsi, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad istituire un tavolo tecnico, a cui partecipano le Regioni di Lazio, Marche, Umbria, Trentitalia, RFI e Grandi Stazioni SpA, per definire gli obiettivi di miglioramento del piano di servizio da e per le direzioni citate, tenuto conto anche della necessità di cessare, per l'anno 2016, l'utilizzo dei binari 1 est e 2est della stazione di Roma Termini, al fine di migliorare l'offerta del servizio ferroviario regionale sia per l'evento che per i fruitori nelle tratte da e verso le stazioni o comunque in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e dei luoghi interessati dalla Via Francigena.

---

**G/2145/23/5**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,

premesso che:

l'articolo 16 del decreto-legge in oggetto - recante "Misure urgenti per il cinema" - aumenta (da 115) a 140 milioni di euro per il solo esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa per la fruizione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico,

impegna il Governo:

nella valutazione dell'accesso ai meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, ad assegnare priorità alle produzioni realizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

---

**G/2145/24/5**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,

premessò che:

i mondiali di sci alpino verranno assegnati durante il congresso della FIS (Federazione internazionale di sci) che si terrà a Cancun all'inizio di giugno del 2016;

Cortina d'Ampezzo è l'unica candidata in quanto le altre nazioni hanno convenuto che fosse stata ingiustamente penalizzata dall'esclusione per l'iride del 2019, sconfitta dovuta a ragioni di mera politica sportiva che nulla hanno avuto a che fare con la validità del "dossier" relativo ai progetti di potenziamento di strutture e tracciati di gara, alla logistica, all'*accomodation*, ai trasporti, alla sicurezza, alla comunicazione, al *marketing* e ai servizi per gli spettatori;

il fabbisogno finanziario necessario per organizzare una manifestazione mondiale di sci è di almeno 50 milioni di euro e ad oggi le risorse che vengono ipotizzate come disponibili ammontano a circa 35 milioni, di cui 28 milioni provenienti dalla Fis per i diritti promocommerciali; 5 milioni circa stanziati dal comune di Cortina d'Ampezzo e 2 milioni rinvenienti dalla vendita di biglietti e *sponsor*, insufficienti quindi per la completa realizzazione dell'evento in oggetto;

considerato inoltre che:

i "mondiali di sci" vengono seguiti da almeno 600 milioni di spettatori e rappresentano la manifestazione più seguita, per gli sport invernali, dopo le Olimpiadi, e che quindi assumono un'importanza fondamentale sia per il rilancio del territorio bellunese e in particolare di Cortina d'Ampezzo con il suo rientro a pieno titolo fra le località più prestigiose del circuito internazionale di sci, che per l'immagine dell'Italia intera nel mondo;

come consuetudine, negli anni precedenti all'evento vengono assegnati alla località che ospita il mondiale anche altre manifestazioni di livello e, molto probabilmente a Cortina d'Ampezzo si terranno anche le gare e le finali di coppa del mondo maschili e femminili del 2020;

impegna il Governo:

a prevedere, con adeguato anticipo per consentire al comune di Cortina d'Ampezzo di presentarsi al meglio all'appuntamento del 2021, lo stanziamento, a titolo di compartecipazione dello Stato, di adeguate risorse finanziarie, non inferiori a 15 milioni di euro, per le attività e la rea-

lizzazione degli interventi finalizzati alla preparazione dei Mondiali di sci alpino 2021.

---

**G/2145/25/5**

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del ddl di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio,

premessi che:

il piano straordinario di interventi previsto per la Regione Campania è mirato a sanare una situazione di gravissime e scellerate pratiche che ha creato e sta creando disastrosi danni ambientali e considerevoli pregiudizi ai cittadini che abitano nei territori interessati;

il mancato smaltimento dei rifiuti ha esposto l'Italia a due condanne da parte della Corte di Giustizia dell'UE con il relativo pagamento di 20 milioni di euro e una sanzione di 120.000 euro al giorno fino al completo ristabilimento delle normali condizioni ambientali;

seppur nelle more della necessità e dell'urgenza, il Parlamento ha la responsabilità politica di vigilare sulle misure che saranno prese al fine di garantire tutelare la salute dei cittadini e la difesa dell'ambiente

impegna il Governo:

a prevedere che il piano di intervento straordinario per la regione Campania sia sottoposto anche al parere vincolante delle Commissioni parlamentari per le valutazioni di competenza e che le stesse, considerate i termini di urgenza, rendano il proprio parere entro 20 giorni dalla data di trasmissione.

---

**4.1000/1**

MILO

*Sostituire le parole da: «è aggiunto,» fino alla fine, con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:*

a) Sostituire le parole "della regione Sardegna" con le seguenti "delle regioni Veneto, Sardegna, Campania e Puglia";

b) Aggiungere infine il seguente periodo "All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori delle regioni Veneto, Sardegna, Campania e Puglia di cui al precedente periodo, si provvede ai sensi della lettera e) del comma

2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni"».

---

#### **4.1000/2**

MILO

*Sostituire le parole:* «della regione Sardegna di cui al precedente periodo» *con le seguenti:* «delle regioni Veneto, Sardegna, Campania e Puglia,».

---

#### **4.1000/3**

SERRA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Al comma 1-bis, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Per le medesime finalità di cui al presente comma, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con lo Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento della protezione civile, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

---

#### **4.1000/4**

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:*

«1-ter. Per gli anni 2015 e 2016, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali della Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi tra novembre 2013 e dicembre 2013 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e rifacimento dei litorali.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-ter si provvede, fino all'importo massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

---

### **9.1000**

IL RELATORE

*All'articolo 9, comma 3, sostituire le parole: «legge 24 marzo 2012, n. 37», con le seguenti: «legge 24 marzo 2012, n. 27».*

---

### **10.9 (testo 2)**

COMAROLI, CHIAVAROLI, BELLOT, DEL BARBA, D'ALÌ, MANDELLI, MALAN, CERONI, ZANONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2, all'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

---

### **10.1000/1**

MILÒ

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «Servizio universale» aggiungere la seguente: «contribuito»;*

b) *dopo le parole: «alla medesima società» aggiungere le seguenti: «ed alle medesime condizioni in essere. Entro il 30 giugno 2016 sono avviate le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti di servizio di cui al precedente periodo, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e successive modificazioni e integrazioni».*

---

**10.1000/2**

ORELLANA, ROMANO, BATTISTA, PANIZZA

*Dopo le parole:* «continuano ad essere affidati alla medesima società», *inserire le seguenti:* «, mantenendo inalterate le tariffe di abbonamenti e titoli di viaggio attualmente in vigore».

---

**10.1000/3**

SANTINI

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016».

---

**13.1000/1**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire le parole:* «il seguente comma» *con le seguenti* «i seguenti commi» *e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018, sulla base delle graduatorie concorsuali esistenti ed anche attraverso apposite procedure di stabilizzazione occupazionale per il personale a tempo determinato inserito all'interno di graduatorie concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale e/o da selezioni per soli titoli per assunzioni a tempo determinato nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione o che maturino tale requisito in virtù di un contratto in essere alla data di emanazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.»

*Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, 16,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal gennaio 2016».

---

### **13.1000/2**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti «i seguenti commi» e aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Per il completamento delle procedure di stabilizzazione di tutti i lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Lazio dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».

*Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

---

### **13.1000/3**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA

*Sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi» e aggiungere infine il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nell'am-



bito delle proprie risorse di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018».

*Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 15,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016».

---

### **13.1000/4**

URAS

*Sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i seguenti commi» e aggiungere infine il seguente comma:*

«2-bis. La regione Sardegna è autorizzata a completare, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali. La Regione Sardegna dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente. La spesa per la stabilizzazione di cui al presente comma non è considerata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

*Conseguentemente all'articolo 17 dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«g-bis) Quanto a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**13.1000/5**

URAS

*Sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti «i seguenti commi» e aggiungere, in fine il seguente comma:*

«2-bis. La regione Sardegna è autorizzata a completare, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali. La Regione Sardegna dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».

---

**13.1000/6**

MILO

*Sostituire le parole: «2. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione della Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «2. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato per la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La stabilizzazione di cui al precedente periodo avviene sulla base di una graduatoria nazionale degli aventi diritto predisposta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità della stessa prevale l'età anagrafica, dei lavoratori di cui al precedente periodo. Le regioni dispongono con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al primo periodo e assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno*

2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

### 13.1000/7

MILO

*Sostituire le parole:* «2. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296» *con le seguenti:* «2. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato per la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La stabilizzazione di cui al precedente periodo avviene sulla base di una graduatoria nazionale degli aventi diritto predisposta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità della stessa prevale l'età anagrafica, dei lavoratori di cui al precedente periodo. Le regioni dispongono con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al primo periodo e assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**13.1000/8**

MILO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo sostituire le parole:* «il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «la stabilizzazione dei lavoratori impiegati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, da almeno 5 anni, dando precedenza nelle procedure di stabilizzazione a coloro che possano far valere una maggiore anzianità di servizio e in caso di parità della stessa prevale l'età anagrafica»;

b) *al secondo periodo sostituire le parole:* «La regione Calabria dispone» *con le seguenti:* «Le regioni dispongono» *e la parola:* «assicura» *con la seguente:* «assicurano»;

c) *dopo il terzo periodo aggiungere, in fine, il seguente:* «In caso di mancata emanazione della Legge Regionale di cui al secondo periodo entro tre mesi dall'emanazione della legge di conversione del presente decreto-legge, le somme di cui al comma 1 sono riversate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

---

**13.1000/9**

COMAROLI

*Dopo le parole:* «dicembre 2016» *aggiungere le seguenti:* «nonché per l'adozione di misure di contrasto alla disoccupazione giovanile su tutto il territorio nazionale,» *e dopo le parole:* «per l'anno 2016» *aggiungere le seguenti:* «di cui 10 milioni per le misure a favore della Regione Calabria di cui al periodo precedente».

---

**13.1000/10**

COMAROLI

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

---

**13.1000/11**

MILO

*Sopprimere le parole da:* «La regione Calabria dispone» *sino alle parole:* «propri obiettivi di finanza pubblica».

---

**13.1000/12**

MILO

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «In caso di mancata emanazione della Legge Regionale di cui al secondo periodo entro tre mesi dall'emanazione della legge di conversione del presente decreto-legge, le somme di cui al comma 1 sono riversate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

---

**13.1000/13**

D'Alì

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, già individuati con legge dalla Regione Siciliana ed in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della normativa comunitaria in materia di divieto di reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato negli enti locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la regione siciliana, sono definiti i criteri e le modalità per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della regione siciliana, tenuto conto delle peculiarità in ordine alla valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti, dell'inquadramento in relazione alle effettive esigenze del settore specifico in cui sono impiegati, con priorità per i lavoratori socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili».

«2-ter. Le finalità di cui al precedente comma e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 1° gennaio 2016 attraverso modificazioni,

soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge pari a 300 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, tenendo conto il numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione Siciliana, con almeno 36 mesi di servizio, fatti salvi quelli che, entro il 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di procedure selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla medesima Regione Siciliana. A decorrere dall'anno 2017, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 13.1000/14

RUTA

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2-bis. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro, per i quali vige il blocco del *turn-over*, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa, per la durata del piano di rientro o fino alla copertura dei posti con assunzione a tempo indeterminato disposta ai sensi del periodo successivo. I medesimi Enti del Servizio sanitario nazionale, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n.191 del 2009, per la durata del Piano di Rientro, al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti, possono bandire procedure concorsuali per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato riservate a favore di coloro che siano comunque in possesso, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, di tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il

bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici».

«2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **13.1000/15**

D'Alì

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per consentire il completamento di analoghe procedure di cui al comma 2, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, al fine di stabilizzare i lavoratori socialmente utili e i lavoratori di pubblica utilità impiegati negli enti locali della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Siciliana può disporre con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### **13.1000/16**

RUTA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«2-bis. Gli Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Molise, per i quali vige il blocco del *turn-over*, qualora la stessa regione rispetti i vincoli di spesa per il personale previsti dalla legge n. 191 del 2009, possono prorogare, fino al 31 dicembre 2016, i contratti a tempo determinato in essere, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 per soddisfare esigenze inderogabili ed indifferibili al fine di garantire i LEA, nei limiti dei posti in dotazione organica vacanti e ad invarianza di spesa. All'onere derivante dal presente comma pari a 5 milioni

di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **13.1000 (testo corretto)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto al periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---



## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

### **Plenaria**

**507<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore LAI (*PD*) ribadisce il proprio parere contrario sugli emendamenti 15.6, 15.8, 15.10, 15.11, 15.21, 16.9 (testo 2) e 17.5. Propone, invece, una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 15.30.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si esprime in senso conforme al relatore ed esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento 15.30 (testo 2).

La Commissione, con separate votazioni, respinge, quindi, le proposte 15.6, 15.8 e 15.10.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 15.11 impegnandosi a presentare un ordine del giorno sul tema affrontato dalla proposta normativa per l'esame in Assemblea.

La senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) ritira, altresì, l'emendamento 15.21.

Il senatore LUCHERINI (*PD*) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore sull'emendamento 15.30 (testo 2) pubblicata in allegato, a cui aggiungono la firma i senatori BROGLIA (*PD*), D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) e Magda Angela ZANONI (*PD*).

Posto ai voti, l'emendamento 15.30 (testo 2) è approvato.

Posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 16.9 (testo 2).

Dopo averlo fatto proprio, il senatore BROGLIA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 17.5.

Il relatore LAI (*PD*) illustra, quindi, l'emendamento 9.1000 che recepisce una correzione formale al comma 3 dell'articolo 9.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il relatore LAI (*PD*), richiamando l'emendamento 5.38, accantonato nella seduta antimeridiana, esprime il proprio parere contrario.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime a sua volta parere contrario facendo presente al presentatore, senatore Mandelli, che la questione è comunque allo studio del Governo in quanto presenta una problematica alla quale non è possibile dare una risposta in questa fase. Ritiene, tuttavia, che poiché si tratta di una proroga che scade alla fine dell'anno prossimo, vi sia il tempo necessario per dare soluzione alla questione.

Posto ai voti, l'emendamento 5.38 è quindi respinto.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente di non avere ancora una risposta definitiva sul testo dell'emendamento 13.14, ulteriormente accantonato questa mattina, per chiarire se sia necessaria una copertura o se invece sia necessaria una quantificazione dell'onere per la copertura del medesimo.

Interviene sulla questione la senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) che invita il senatore Santini a ritirare l'emendamento in questione posto che una norma analoga era già stata approvata in altro provvedimento e poi stralciata dal Governo in quanto di onere non facilmente quantificabile. Pur condividendo il tema, a cui deve essere data una rispo-

sta, ritiene tuttavia necessario approvare una norma che non abbia effetti per il passato trattandosi di un'imposta indiretta importante come l'IVA.

Il senatore SANTINI (*PD*), dopo aver ribadito l'intento della proposta, ritira l'emendamento 13.14, auspicando tuttavia che alla questione possa essere data soluzione già per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO è infine, posto ai voti ed approvato l'emendamento x1.1000 (testo corretto).

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore LAI (*PD*) si rimette su tutti gli ordini del giorno alla Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2145/1/5, G/2145/2/5, G/2145/6/5, G/2145/7/5, G/2145/8/5, G/2145/10/5, G/2145/11/5, G/2145/12/5, G/2145/15/5, G/2145/16/5 e G/2145/18/5.

Gli ordini del giorno in questione, posti separatamente ai voti, risultano respinti dalla Commissione.

Dichiara poi di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2145/3/5, G/2145/5/5, G/2145/9/5, G/2145/13/5 G/2145/14/5 e G/2145/17/5.

Con il parere contrario della rappresentante del GOVERNO, il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'ordine del giorno G/2145/4/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara poi di accogliere gli ordini del giorno G/2145/19/5, G/2145/20/5 e G/2145/21/5.

Dichiara, altresì, di poter accogliere gli ordini del giorno G/2145/22/5 e G/2145/23/5, a condizione che siano inserite all'inizio del dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità».

I presentatori accolgono la proposta di modifica avanzata dalla rappresentante del Governo e gli ordini del giorno, pubblicati in allegato nel testo modificato, si intendono, pertanto, accolti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno G/2145/24/5 a condizione che sia riformulato in un testo 2, nel quale siano soppresse le parole: «non inferiori a 15 milioni di euro».

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) dichiara di accogliere la modifica.

L'ordine del giorno, pubblicato in allegato, si intende, pertanto, accolto nel testo riformulato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si dichiara infine disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2145/25/5 a condizione che le parole: «sottoposto anche al parere vincolante delle» siano sostituite dalle parole: «comunicato alle».

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si dichiara favorevole alla riformulazione proposta dal Sottosegretario e l'ordine del giorno nel testo 2, pubblicato in allegato, risulta pertanto accolto.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) interviene per annunciare il voto contrario del suo Gruppo sul provvedimento in titolo per tutte le ragioni richiamate sia nella discussione generale che nell'esame degli emendamenti sottolineando, ancora una volta, la disomogeneità del testo nonché la brevità del tempo a disposizione della Commissione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia, altresì, il suo voto contrario sottolineando come, anche in questa occasione, la brevità del tempo concesso per l'approvazione del provvedimento abbia mortificato la funzione del Parlamento.

Il senatore MILO (*CoR*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, associandosi alle motivazioni già espresse negli interventi che lo hanno preceduto.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto di astensione sottolineando tuttavia che, ancora una volta, su temi di importanza vitale per i territori si interviene con provvedimenti tampone che non risolvono mai in maniera definitiva i problemi i quali, puntualmente, si ripresentano.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) interviene per annunciare il suo voto contrario richiamando tutte le critiche già espresse in discussione generale.

Il senatore SANTINI (*PD*) interviene, infine, per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione approva, infine, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge in titolo con le modifiche testé accolte, autorizzandolo, al contempo, a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

**(361-A) RANUCCI e Francesca PUGLISI.** – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che ribadisce il parere di semplice contrarietà sull'articolo 3, nonché sui commi 3 e 4 dell'articolo 4, sui quali la Commissione si era espressa in tal senso sugli emendamenti 2.0.2 e 3.0.1 poi approvati dalla Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare, per quanto riguarda il numero dei mandati dei componenti delle federazioni sportive e del CONI, le proposte 1.100, 2.100, 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102, 2.0.103, 3.101 e 4.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di approfondire le tematiche richiamate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1871-A) Deputato MOLEA ed altri.** – *Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, che la natura del provvedimento ha carattere ordinamentale, pertanto, per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

**(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto

di competenza, inoltre, occorre acquisire chiarimenti in ordine al regime contrattuale del direttore generale previsto dall'articolo 5, comma 3, per escludere ogni effetto finanziario. Occorre altresì chiarimenti in merito agli eventuali oneri finanziari derivanti dallo svolgimento della consultazione pubblica in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico prevista dall'articolo 5, comma 5.

Quanto agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario sulle proposte 1.2, 1.3 e 3.0.1, sulle quali era già stato reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'Assemblea. Comportano altresì maggiori oneri gli emendamenti 1.17, 2.16, 3.0.2, 4.2, 4.3, 4.18, 5.12 e 5.14. Occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.0.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. Occorre valutare in relazione al testo gli emendamenti 1.16 e 5.11. Occorrono altresì valutare gli emendamenti 1.18, 1.19, 3.0.4, 5.16 e 5.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre la relazione tecnica di passaggio richiesta dal relatore e un approfondimento sulle proposte di parere relative agli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2145

(al testo del decreto-legge)

### **G/2145/22/5 (testo 2)**

LUCIDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, FUCSIA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,

premesso che:

l'articolo 6 introduce misure per incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, attribuendo una somma complessiva di 40 milioni di euro;

considerato che:

il flusso di pellegrini e turisti prevedibili per l'anno giubilare verso Roma sarà sicuramente straordinario ma è legittimo prevedere come già successo per altri eventi di portata mondiale che il flusso non sia diretto, circoscritto e concluso nella sola città di Roma ma che sfoci in un flusso indiretto verso altre località con caratteristiche di offerta religiosa;

considerato ancora che:

la Regione Umbria può vantare alcuni dei luoghi più importanti per la cristianità quali Assisi, Cascia, Norcia e i luoghi della via Francigena;

in particolare il fatto stesso che l'attuale Pontefice abbia scelto come nome quello di Papa Francesco fa presupporre, senza tema di smentita, un abbinamento di itinerario tra le due città di Roma e Assisi; la città di Assisi riceve un flusso di visitatori stimato oltre il milione di presenze già in condizioni normali;

la città di Cascia ha dato invece i natali ed è meta di pellegrinaggio dei Cristiani devoti a Santa Rita che è riconosciuta la Santa più pregata al mondo dopo la Madonna, elemento questo di assoluto rilievo nella valutazione della portata turistico-religiosa della città;

nel circuito minimo del turismo religioso deve essere sicuramente inserita la città di Norcia metà di pellegrinaggio dei devoti a San Benedetto fondatore dell'omonimo ordine;

anche la regione Marche vanta un luogo di incredibile attrattiva quale è Loreto,

considerato infine che:

per quanto riguarda il traffico ferroviario da e per Roma tutte le destinazioni citate insistono lungo una direttrice principale che parte dalla Stazione Termini e che i treni regionali utilizzati in queste tratte sono relegati a partire ed arrivare ai binari 1est e 2est di Roma Termini a circa 1000 metri di distanza dai binari normali in direzione Roma Tiburtina;

i passeggeri spesso stranieri, anziani e con carico di valige si trovano spesso in condizioni di disagio sia perché i binari si trovano in una posizione inusuale rispetto ad altre stazioni ferroviarie e sia perché la distanza notevole da percorrere a piedi e, soprattutto, senza protezioni da agenti atmosferici rende questo trasferimento disagiata se non addirittura davvero non dignitoso nel rispetto di coloro che si trovano a viaggiare nel nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi tempestivamente al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e dei luoghi interessati dalla Via Francigena e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia;

ad attivarsi, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad istituire un tavolo tecnico, a cui partecipano le Regioni di Lazio, Marche, Umbria, Trenitalia, RFI e Grandi Stazioni SpA, per definire gli obiettivi di miglioramento del piano di servizio da e per le direzioni citate, tenuto conto anche della necessità di cessare, per l'anno 2016, l'utilizzo dei binari 1 est e 2est della stazione di Roma Termini, al fine di migliorare l'offerta del servizio ferroviario regionale sia per l'evento che per i fruitori nelle tratte da e verso le stazioni o comunque in direzione di Assisi, Cascia, Norcia, Loreto e dei luoghi interessati dalla Via Francigena.

---



**G/2145/23/5 (testo 2)**

D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,

premessi che:

l'articolo 16 del decreto-legge in oggetto – recante «Misure urgenti per il cinema» – aumenta (da 115) a 140 milioni di euro per il solo esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa per la fruizione del credito d'imposta a favore degli investimenti nel settore cinematografico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nella valutazione dell'accesso ai meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico, sia assegnata priorità alle produzioni realizzate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

---

**G/2145/24/5 (testo 2)**

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 2145 recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio»,

premessi che:

i mondiali di sci alpino verranno assegnati durante il congresso della FIS (Federazione internazionale di sci) che si terrà a Cancun all'inizio di giugno del 2016;

Cortina d'Ampezzo è l'unica candidata in quanto le altre nazioni hanno convenuto che fosse stata ingiustamente penalizzata dall'esclusione per l'iride del 2019, sconfitta dovuta a ragioni di mera politica sportiva che nulla hanno avuto a che fare con la validità del «dossier» relativo ai progetti di potenziamento di strutture e tracciati di gara, alla logistica, all'*accomodation*, ai trasporti, alla sicurezza, alla comunicazione, al *marketing* e ai servizi per gli spettatori;

il fabbisogno finanziario necessario per organizzare una manifestazione mondiale di sci è di almeno 50 milioni di euro e ad oggi le risorse che vengono ipotizzate come disponibili ammontano a circa 35 milioni, di cui 28 milioni provenienti dalla Fis per i diritti promocommerciali; 5 mi-

lioni circa stanziati dal comune di Cortina d'Ampezzo e 2 milioni rivenienti dalla vendita di biglietti e *sponsor*, insufficienti quindi per la completa realizzazione dell'evento in oggetto;

considerato inoltre che:

i «mondiali di sci» vengono seguiti da almeno 600 milioni di spettatori e rappresentano la manifestazione più seguita, per gli sport invernali, dopo le Olimpiadi, e che quindi assumono un'importanza fondamentale sia per il rilancio del territorio bellunese e in particolare di Cortina d'Ampezzo con il suo rientro a pieno titolo fra le località più prestigiose del circuito internazionale di sci, che per l'immagine dell'Italia intera nel mondo;

come consuetudine, negli anni precedenti all'evento vengono assegnati alla località che ospita il mondiale anche altre manifestazioni di livello e, molto probabilmente a Cortina d'Ampezzo si terranno anche le gare e le finali di coppa del mondo maschili e femminili del 2020;

impegna il Governo:

a prevedere, con adeguato anticipo per consentire al comune di Cortina d'Ampezzo di presentarsi al meglio all'appuntamento del 2021, lo stanziamento, a titolo di compartecipazione dello Stato, di adeguate risorse finanziarie per le attività e la realizzazione degli interventi finalizzati alla preparazione dei Mondiali di sci alpino 2021.

---

### **G/2145/25/5 (testo 2)**

Comaroli

Il Senato,

in sede di esame del ddl di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio,

premesso che:

il piano straordinario di interventi previsto per la Regione Campania è mirato a sanare una situazione di gravissime e scellerate pratiche che ha creato e sta creando disastrosi danni ambientali e considerevoli pregiudizi ai cittadini che abitano nei territori interessati;

il mancato smaltimento dei rifiuti ha esposto l'Italia a due condanne da parte della Corte di Giustizia dell'UE con il relativo pagamento di 20 milioni di euro e una sanzione di 120.000 euro al giorno fino al completo ristabilimento delle normali condizioni ambientali;

seppur nelle more della necessità e dell'urgenza, il Parlamento ha la responsabilità politica di vigilare sulle misure che saranno prese al fine di garantire tutelare la salute dei cittadini e la difesa dell'ambiente

impegna il Governo:

a prevedere che il piano di intervento straordinario per la regione Campania sia comunicato alle Commissioni parlamentari per le valutazioni di competenza e che le stesse, considerate i termini di urgenza, rendano il proprio parere entro 20 giorni dalla data di trasmissione.

---

### **15.30 (testo 2)**

LUCHERINI, ASTORRE, BROGLIA, D'ALÌ, ZANONI

*Al comma 4, dopo le parole: «comma 1.» aggiungere le seguenti: «L'Autorità vigilante invia al Parlamento la relazione di cui al periodo precedente».*

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «al Comune» con le seguenti: «agli Enti locali»;*

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Comune» con le seguenti: «Gli Enti locali»:*

*Al comma 6, dopo le parole: «corrispondente al valore dell'intervento» aggiungere le seguenti: «e comunque non inferiore a 5 anni».*

---

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 45**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,30*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce in merito all'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale è stato delineato il programma di lavoro della Commissione. Ricorda quindi che la prossima settimana la Commissione dovrà esprimere parere sugli Atti del Governo n. 226, n. 235 e n. 241, salvo diverse intese. Nel mese di gennaio la Commissione esaminerà la questione del recupero dei

ruoli inesigibili di Equitalia e delle partite creditizie difficili, che potrà essere oggetto di una specifica procedura informativa con la partecipazione del vice ministro Casero. Dopo aver rilevato l'opportunità di una procedura informativa in materia di giochi pubblici – anche nella forma di un seminario istituzionale –, finalizzato al prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2000, rileva che il mese prossimo riprenderà l'esame del disegno di legge n. 57, in materia di mine antiuomo e delle iniziative legislative recanti misure di sostegno fiscale alle famiglie, oggetto della trattazione dell'apposito comitato ristretto.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. 241)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1e 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, mettendone innanzitutto in evidenza il legame con il recepimento della BRRD. Si sofferma quindi sui contenuti salienti del provvedimento in titolo, il quale reca una serie di modifiche al Testo unico bancario. In particolare, il nuovo articolo 96.1 è volto a disciplinare la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, la quale deve essere proporzionata alle passività è comunque tale da arrivare entro il 3 luglio 2024 ad almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti. Con il successivo articolo 96.2 sono disciplinate le modalità della dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia e il passaggio al sistema di contribuzione *ex ante*. Viene inoltre ribadito l'attuale limite di importi rimborsabili, pari a 100.000 euro per depositante e sono disciplinate dettagliatamente le ipotesi in cui il limite di 100.000 euro non si applica nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili. Per quanto riguarda le modalità di rimborso dei depositi, il termine viene progressivamente abbassato dagli attuali venti a sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Interviene quindi in discussione generale il senatore VACCIANO (*Misto*), il quale, in merito alla possibilità di consentire una dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia inferiore allo 0,8 per cento del totale dei depositi protetti, esprime perplessità circa l'opportunità del ricorso al concetto di improbabilità dell'utilizzo di una quota rilevante della dotazione stessa per misure diverse da quelle espressamente previste all'articolo 96-*bis*. Pone quindi la questione della necessità di un coordinamento fra le previsioni di cui al nuovo articolo 96.2, inserito nel TUB dal provvedimento in esame, comma 5, lettera *d*), con il successivo articolo 96-*qua*-

*ter.4.* Suggestisce infine una riflessione sulla possibilità di prevedere la pubblicazione di un prospetto periodico per l'illustrazione e la pubblicità degli interventi finanziari dei fondi di garanzia, nonché – in relazione ai tempi di rimborso dei depositi garantiti – sulla possibilità di prevedere meccanismi di erogazione graduale, finalizzati a rendere disponibili somme in tempi sufficientemente brevi in casi di documentata necessità, con particolare riferimento alla momentanea disponibilità in relazione all'erogazione di mutui edilizi.

La senatrice GUERRA (*PD*) rileva l'opportunità di un riscontro relativo alla disciplina di altri ordinamenti circa i rimborsi alle persone fisiche. Suggestisce inoltre un approfondimento volto alla tutela delle piccole imprese, con eventuale riferimento al criterio della giacenza media nei depositi, al fine di evitare che la presenza di picchi nei depositi dovute a circostanze contingenti possa rilevarsi penalizzante per tali soggetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 213**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE IN  
RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO*

### **Plenaria**

**238<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e  
per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che stante l'impossibilità del sottosegretario del Dicastero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di essere pre-

sente alla seduta, lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno avrà luogo in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice DI GIORGI (*PD*) che disegno di legge in titolo interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella «Segnalazione» AS1137 (proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014). In particolare, il testo iniziale del Governo conteneva misure per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica. In sede di esame di prima lettura, la Camera ha attinto anche ad altri profili affrontati nella «Segnalazione» prima citata, con la quale erano stati sollecitati ulteriori interventi per favorire la concorrenza in diversi settori, che sinteticamente si richiamano: energia con riferimento alle infrastrutture energetiche, alle concessioni di grande derivazione idroelettrica e alla distribuzione del gas naturale; distribuzione dei carburanti; editoria; compenso per la riproduzione privata; rifiuti; servizi pubblici locali; società pubbliche partecipate dagli enti locali; trasporto pubblico locale; trasporto pubblico non di linea; trasporto ferroviario, settore aeroportuale, settore portuale, settore farmaceutico, con riferimento alle procedure di registrazione dei medicinali generici alla scadenza del brevetto del medicinale originatore («*patent linkage*») e al sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; settore della sanità; professioni, con riguardo ad alcuni specifici rilievi riguardanti la legge di riforma della professione forense e la disciplina della legge notarile.

La relatrice dà poi conto delle principali disposizioni di interesse della 7<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, che si aggiungono alla disciplina già vigente in materia. A tal fine, inserisce due commi nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004.

In particolare, il nuovo comma 2-*bis* stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio – adotta i provvedimenti necessari a eliminare o impedire fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dalla sussistenza di una posizione dominante nel mercato della distribuzione cinematografica in capo ad un unico soggetto, anche in una sola delle dodici città



capozona della medesima distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona). La fattispecie include il caso in cui il soggetto – che può essere anche una agenzia territoriale mono o plurimandataria – detenga indirettamente una posizione dominante nel settore. Il comma, infine, specifica che il riferimento è, in particolare, ai soggetti che operano contestualmente anche in altri settori, specificatamente individuati in produzione; programmazione; esercizio; edizione o distribuzione di servizi televisivi, *on line* o telefonici.

Si rammenta che questi aspetti sono già trattati nei disegni di legge di riforma del cinema attualmente in discussione in Commissione.

Il nuovo comma 2-ter inoltre stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige una relazione annuale sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

Tali disposizioni si aggiungono a quanto già previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 26, che prevedono l'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le operazioni di concentrazione attraverso cui si venga a detenere o controllare, direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona, una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge n. 287 del 1990, valutando nell'esercizio del proprio potere discrezionale i casi in cui tale operazione sia da vietare.

Sull'argomento si ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'esito delle risultanze dell'indagine conoscitiva nel settore cinematografico, deliberata in data 25 novembre 1992, aveva evidenziato (Provvedimento n. 2335) che le operazioni di concentrazione, che avevano avuto luogo nel settore della distribuzione del prodotto cinematografico, erano risultate in larga misura sottratte al controllo preventivo esercitato dall'Autorità stessa, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287 del 1990. A tale situazione aveva posto solo parziale rimedio il decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, il cui articolo 13 era di contenuto analogo a quanto dispone attualmente l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2004. Quest'ultimo provvedimento auspica, dunque, un riesame della normativa in materia.

L'articolo 22 reca misure per favorire i pagamenti digitali, introducendo la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli d'accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2012.

La norma ha l'obiettivo di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo ed intrattenimento.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole al disegno di legge in titolo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) lamenta la sovrapposizione tra la discussione in atto in Commissione sulla riforma del cinema e la necessità di esprimere nella seduta odierna un parere sul disegno di legge in titolo. Tale sovrapposizione compromette il lavoro di approfondimento che sta compiendo la Commissione in materia di riforma del cinema. Chiede pertanto un differimento nell'espressione del parere.

La senatrice BLUNDO (*M5S*), associandosi alle preoccupazioni del senatore Bocchino, conferma la necessità di approfondire i rapporti fra il disegno di legge di riforma sul cinema e il disegno di legge in titolo.

La PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiede un rinvio a martedì nell'espressione del parere, qualora non vi siano particolari e motivate urgenze.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) sottolinea che le norme sulla tutela della concorrenza nel settore cinematografico sono state introdotte nel corso della discussione alla Camera dei deputati e non erano presenti nel testo originario del Governo. Evidenzia altresì che tali disposizioni non si sovrappongono al disegno di legge di riforma sul cinema, ma ne rafforzano contenuti e finalità.

Il PRESIDENTE esprime l'esigenza di formulare un parere entro martedì della prossima settimana. Invita la relatrice a trasmettere per le vie brevi ai componenti della Commissione la bozza di parere, in modo da valutare tutte le osservazioni che emergeranno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 242)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) riferisce in merito allo schema di decreto legislativo in esame, auspicando che si possano svolgere quanto prima audizioni con i nuclei dell'arma dei carabinieri specializzati nella tutela del patrimonio artistico. Lo schema di decreto in titolo novella il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 cosiddetto «Codice dei beni culturali e del paesaggio», al fine di attuare nel nostro ordinamento le norme europee in materia di restituzione di beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro, previste dalla direttiva 2014/60/UE. Tale direttiva, inserita nell'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 di delegazione europea

2014, rifonda la direttiva 93/7/CEE – abrogata a decorrere dal 19 dicembre 2015 –, allo scopo di rafforzare la normativa che consente agli Stati membri di ottenere la restituzione di qualsiasi bene culturale classificato come «bene del patrimonio nazionale». Inoltre, al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e consentire loro di scambiarsi in modo efficace informazioni circa i beni culturali usciti illecitamente, viene introdotto il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI), previsto dal regolamento (UE) n. 1024 del 2012, specificamente adattato per i beni culturali. Lo schema di decreto legislativo propone, oltre a modifiche sostanziali di cui si dirà nel seguito, modifiche formali e di coordinamento al Codice, aggiornandone i riferimenti alla normativa europea prima ricordata.

L'articolo 1, comma 3, lett. *b*), riformula l'articolo 75, comma 2, del Codice, introducendo una nuova definizione di bene culturale come bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro quale bene del proprio patrimonio culturale. Tale novella riprende testualmente quanto previsto all'articolo 2, n. 1) della direttiva oggetto di recepimento. La successiva lettera *c*) propone l'abrogazione del comma 3 dello stesso articolo 75: tale comma, nel testo vigente, ammette alla procedura di restituzione quei beni che rientrano in una delle categorie indicate alla lettera *a*) dell'allegato A al medesimo Codice.

Si segnala, inoltre, che l'abrogazione del citato comma 3 dell'articolo 75 rende necessario esplicitare l'elenco delle tipologie di beni culturali per le quali l'azione di restituzione non si prescrive: si tratta di beni «appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose» (articolo 1, comma 6, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo che integra l'articolo 78 del Codice).

In tema di assistenza e collaborazione nei confronti degli altri Stati membri, il comma 4 novella l'articolo 76 del Codice, prolungando da due a sei mesi il termine entro il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di bene culturale ai fini del ritrovamento e della sua restituzione.

La successiva lettera *c*) introduce un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 76 del Codice. Tale modifica è finalizzata al recepimento della direttiva nella parte in cui prevede che l'attività di restituzione dei beni culturali si avvalga del sistema di informazione del mercato interno (cosiddetta rete IMI), prevista dal regolamento europeo n. 1024/2012, come modificato dalla direttiva 2014/60/UE. Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 1 dello schema di decreto integra l'articolo 77, comma 5, del Codice, prevedendo che le notifiche alle autorità di altri Stati membri devono avvenire attraverso le modalità previste dalla stessa rete IMI. A tale proposito si ricorda che l'IMI è uno strumento elettronico, fornito dalla Commissione europea, per favorire lo scambio e il trattamento di informazioni, anche mediante notifiche e allerta, nonché la mutua assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri e tra queste e la Commissione.

Il comma 6 modifica l'articolo 78 del Codice concernente i termini di decadenza e di prescrizione dell'azione di restituzione. In particolare si propone la modifica (da uno a tre anni) del termine entro il quale l'azione di restituzione è promossa. Tale termine decorre dal giorno in cui l'Autorità centrale richiedente (e non più «lo Stato» richiedente, come nel testo vigente) ha avuto conoscenza che il bene, uscito illecitamente, si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Il comma 7, lettera *a*), integra l'articolo 79 del Codice per recepire quanto previsto dalla direttiva 2014/60/UE in tema di diligenza nelle operazioni relative all'acquisizione di beni culturali. L'articolo 79, infatti, prevede che il tribunale può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo in base a criteri equitativi. Ai fini dell'ottenimento di tale indennizzo il soggetto interessato è tenuto a dimostrare la necessaria diligenza all'atto dell'acquisizione. Con la novella in esame sono esplicitate alcune specifiche circostanze delle quali si dovrà tener conto nel valutare l'esercizio della diligenza, in relazione alla documentazione sulla provenienza del bene, alle autorizzazioni richieste, al prezzo, all'acquisizione delle informazioni pertinenti. La lettera *b*) modifica il comma 4 del medesimo articolo 79 del Codice: nel testo vigente si prevede che lo Stato richiedente, che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo, può rivalersi nei confronti del soggetto residente in Italia responsabile dell'illecita circolazione. Con la novella proposta si estende la portata di tale disposizione anche ai soggetti non residenti in Italia.

Il comma 8 propone modifiche formali e di coordinamento all'articolo 84 del Codice sulle informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale. Con riferimento alla relazione sull'attuazione della direttiva oggetto di recepimento, si prevede (articolo 1, comma 8, lettera *c*), dello schema di decreto legislativo) che le relazioni sull'applicazione della direttiva siano redatte dal Ministro competente ogni cinque anni (in luogo dei tre attualmente previsti) e che la prima di tali relazioni sia presentata entro il 18 dicembre 2020 (articolo 1, comma 11, dello schema di decreto).

Ulteriori modifiche di coordinamento sono proposte dai commi 9 e 10 rispettivamente all'articolo 166 e alla rubrica dell'allegato A del Codice.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Propone l'espressione di un parere favorevole con l'osservazione che la relazione sull'applicazione della direttiva sia presentata ogni due anni e non ogni cinque.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATO-  
GRAFICO E AUDIOVISIVO*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni rappresentative del settore, le quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 214**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 dicembre 2015

### Plenaria

#### 197<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MATTEOLI evidenzia che sui disegni di legge 1880-B e 1678-B all'ordine del giorno la Commissione deve ancora acquisire il prescritto parere di alcune Commissioni, in particolare della Commissione Bilancio. In proposito, ricorda che in mancanza dei suddetti pareri, ovvero di una indicazione che gli stessi non verranno resi, la Commissione non è in condizione di procedere alla votazione degli emendamenti e ordini del giorno relativi ai provvedimenti citati.

Analogamente, segnala poi che non sono ancora pervenute le osservazioni delle Commissioni consultive sugli atti del Governo nn. 227, 237 e 243, i cui termini scadono comunque la prossima settimana.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) reputa singolare che su provvedimenti ritenuti di primaria importanza dal Governo e dalla sua maggioranza non siano ancora stati resi i pareri ovvero le osservazioni prescritte da parte delle Commissioni consultive.

Si chiede pertanto che senso abbia avuto fissare un termine estremamente ridotto per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai due disegni di legge 1880-B e 1678-B, se la Commissione non è in condizione di procedere con l'esame.

Ritiene che questa sia l'ulteriore dimostrazione della latitanza del Governo, che non ha assunto una posizione chiara su alcune questioni di carattere strategico per il Paese e si limita ad approvare solo misure clientelari o elettorali come quelle contenute nel disegno di legge n. 2145 (misure urgenti per interventi nel territorio). Anche sull'atto del Governo n. 251, all'ordine del giorno della Commissione e relativo alla privatizzazione di Ferrovie dello Stato, sottolinea l'inconsistenza del provvedimento, che non chiarisce minimamente quali siano gli indirizzi che il Governo intende assumere su una questione di rilevante importanza strategica per il Paese. Sollecita pertanto la presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dinanzi alla Commissione per fornire finalmente chiarimenti in merito.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide le considerazioni sulla rilevanza dell'atto del Governo n. 251, ricordando che sulla questione del progetto di privatizzazione di Ferrovie dello Stato la Commissione ha avviato da tempo una serie di approfondimenti, nell'ambito dell'apposito affare assegnato.

Osserva poi che i tempi ristretti a disposizione per l'espressione del parere al Governo e il notevole carico di lavoro della Commissione non consentono oggettivamente di svolgere l'istruttoria nella maniera approfondita e adeguata che il provvedimento merita per la sua importanza. Chiede pertanto che la Commissione possa disporre di un tempo aggiuntivo a tal fine.

Auspica poi che le Commissioni consultive esprimano i prescritti pareri sui disegni di legge n. 1678-B e 1880-B con la massima urgenza, considerando anche che gli stessi sono già calendarizzati per l'esame in Assemblea a partire dalla prossima settimana. Analogamente esprime per quanto riguarda le osservazioni sugli atti del Governo all'esame della Commissione, con particolare riguardo allo schema n. 227 del quale è relatore.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide l'esigenza di disporre di tempi adeguati per l'esame dell'atto del Governo n. 251 e chiede che la Commissione possa audire in proposito anche i nuovi vertici di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., oltre ad avere in seduta i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli atti del Governo n. 237 e 243, dei quali è relatore, chiede anch'egli che le Commissioni consultive si esprimano nel più breve tempo possibile, al fine di consentire alla Commissione di rendere il parere al Governo.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) si riserva di intervenire nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1880-B, per segnalare al Rappresentante del Governo una serie di gravi incongruenze del provvedimento, per le quali a suo avviso l'Italia potrebbe rischiare l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Incidentalmente, richiama poi la questione, da lui più volte segnalata, del rinnovo delle concessioni portuali in scadenza. Evidenzia che malgrado gli impegni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il preannunciato regolamento che avrebbe dovuto chiarire le modalità per procedere al rinnovo non è stato ancora emanato. Nel frattempo però molti porti, come ad esempio alcuni di quelli liguri, stanno rinnovando direttamente le concessioni delle banchine portuali, anche per decine di anni, senza procedure ad evidenza pubblica e in maniera del tutto abusiva.

Ricorda che, in un parere *pro veritate* da lui commissionato ad uno studio legale specializzato, è stato chiaramente indicato che tale modalità è del tutto contraria alle norme europee e quindi invita il Governo ad assumersi le proprie responsabilità, auspicando che la Commissione adotti le opportune iniziative.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (n. 243)**

(Parere al Ministro delle riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era stata avviata la discussione generale sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea ancora una volta la grande rilevanza del provvedimento in esame, che detta una serie di semplificazioni procedurali per consentire l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui il Paese ha enorme bisogno. Al fine di migliorare ulteriormente il testo, segnala l'opportunità di modificare, all'interno dell'articolo 2, comma 1, la lettera *n*) lasciando solo un riferimento al SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture).

Un'ulteriore modifica potrebbe essere al comma 7 dell'articolo 4, nel senso di estendere il riferimento a tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture, sia i gestori di infrastrutture fisiche che gli operatori di rete.

Auspica che la Commissione, nel rendere il prescritto parere, possa condividere tali osservazioni.

Il relatore RANUCCI (*PD*), nel manifestare condivisione per le segnalazioni del sottosegretario Giacomelli, fa presente che nel dibattito alcuni commissari hanno eccepito il fatto che, in base allo schema di decreto in esame, l'AGCOM debba essere competente a giudicare di tutti i contenziosi relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione, compresi quindi quelli riguardanti condomini o edifici privati. Il rischio



infatti è che tali contenziosi, di importo ridotto ma molto numerosi, finiscano per gravare a dismisura l'attività dell'Autorità. Chiede pertanto di valutare la possibilità di devolvere tali controversie ad altri soggetti come i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM).

Segnala poi i timori, espressi da alcune società che gestiscono le reti di energia, che si possa chiedere di far passare le reti di comunicazione anche all'interno delle condutture del gas, ciò che andrebbe assolutamente evitato. Del pari, per quanto riguarda le autostrade, sarebbe invece conveniente utilizzare i cavidotti già esistenti.

Inoltre, osserva l'esigenza di semplificare al massimo gli adempimenti attualmente richiesti per la posa di cavi su infrastrutture già esistenti come tralicci o elettrodotti. Per quanto riguarda poi il SINFI, sottolinea l'importanza strategica della creazione di questo «catasto delle reti» per garantire finalmente la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità in Italia e chiede che il Governo si faccia parte attiva per ridurre i tempi necessari, coinvolgendo tutte quante le amministrazioni pubbliche interessate.

Il sottosegretario GIACOMELLI concorda con le osservazioni del relatore in ordine al SINFI, assicurando l'impegno del Governo per realizzarlo in tempi rapidi con la collaborazione di tutte le amministrazioni.

Fa presente che lo schema di decreto in esame non intende porre ulteriori obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, dei gestori delle infrastrutture o degli operatori di rete, ma solo razionalizzare le procedure esistenti e dare certezza su tempi e modalità di intervento.

In particolare, in risposta a un quesito del senatore CIOFFI (*M5S*), chiarisce che non si vuole violare i «diritti di operatività» delle imprese del settore, ossia incidere sulle loro autonome scelte gestionali, ma anzi offrire un sostegno e una possibilità di intervento maggiore.

Condivide pertanto la richiesta di introdurre maggiori semplificazioni, mentre, pur comprendendo la segnalazione circa il rischio di ingolfare l'attività dell'AGCOM con i contenziosi di minore entità, sottolinea che il Governo non può intervenire sulle competenze di un'autorità di regolazione indipendente. Tuttavia, ove il Parlamento nella sua sovranità ritenesse opportuno fissare delle diverse indicazioni, sarebbe naturalmente libero di farlo.

Il relatore RANUCCI (*PD*) si riserva di predisporre uno schema di parere per la successiva seduta, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame e rinvio)

Il presidente relatore MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) illustra il provvedimento in titolo, che si inserisce nell'ambito del programma di privatizzazione delle società dello Stato attualmente in fase di attuazione, tra le quali il Governo ha inteso ricomprendere anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ai fini del collocamento sul mercato di una quota di minoranza del capitale della società, non superiore al 40 per cento dello stesso.

Come richiamato anche nelle premesse dello schema, ricorda che Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è attualmente una società con un capitale sociale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 36.340.432.802 azioni ordinarie del valore di euro 1,00 ciascuna.

La società si configura come *holding* dell'omonimo gruppo, che comprende tra l'altro le seguenti società, tutte partecipate al 100 per cento: Trenitalia S.p.A. (trasporti ferroviari e su gomma), FS Logistica S.p.A. (logistica ferroviaria per il settore delle merci), BusItalia Sita Nord S.p.A. (trasporto passeggeri con autobus), RFI Italia S.p.A. (gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale), Italferr S.p.A. (società d'ingegneria ferroviaria), Fercredit S.p.A. (servizi finanziari), Ferservizi S.p.A. (centro servizi integrato) ed FS Sistemi Urbani S.p.A. (valorizzazione del patrimonio immobiliare non ferroviario e servizi integrati urbani).

A queste si aggiungono poi tre società, sulle quali la capogruppo esercita un controllo maggioritario: Grandi Stazioni S.p.A. (partecipata al 59,9 per cento; riqualificazione e gestione delle 14 principali stazioni italiane e di due stazioni della Repubblica Ceca, Praga Centrale e Mariánské Lázně), Centostazioni S.p.A. (partecipata al 59,9 per cento; riqualificazione, valorizzazione e gestione di 103 immobili ferroviari nazionali) e Netinera S.p.A. (partecipata al 51 per cento; gruppo ferroviario regionale tedesco). Per quanto riguarda Grandi Stazioni, si ricorda che lo scorso 16 novembre la capogruppo ha avviato le procedure per la privatizzazione e il collocamento sul mercato della società.

Fornisce quindi alcuni dati sul Gruppo Ferrovie dello Stato, rilevando che impiega attualmente circa 70.000 dipendenti, di cui circa 5.000 in Germania (Netinera). Per quanto riguarda l'attività ferroviaria, i dati indicano un traffico di 8.000 treni al giorno, 600 milioni di passeggeri e 50 milioni di tonnellate-merci all'anno su una rete di oltre 16.700 km, di cui 1.000 dedicati all'alta velocità.

Nel 2014, il Gruppo ha registrato, a livello consolidato, ricavi operativi per 8,4 miliardi di euro, a fronte di costi operativi per 6,3 miliardi di euro, con margine operativo lordo (EBITDA) di 2,1 miliardi di euro (+3,9

per cento rispetto al 2013), per un totale di 4,5 miliardi di investimenti (previsti in aumento fino a 6,5 miliardi di euro nel 2016) I primi sei mesi del 2015 si sono chiusi con un aumento di circa il 2 per cento del margine operativo lordo rispetto all'analogo periodo del 2014 e un ammontare di investimenti pari a 2,1 miliardi di euro (+36,2 per cento rispetto al primo semestre 2014).

Fa quindi presente che, come ricordato nella relazione illustrativa del provvedimento, la procedura per la l'alienazione di partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è espressamente regolata dalla legge: in particolare, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994 stabilisce che tale alienazione è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Per le società pubbliche operanti nei servizi di pubblica utilità, inoltre, l'articolo 1-*bis* del medesimo decreto-legge n. 332 del 1994 subordina la possibilità di effettuare privatizzazioni alla preventiva creazione, nei settori interessati, di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi. Nel caso di Ferrovie dello Stato, tale condizione è stata soddisfatta con l'istituzione, mediante l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che esercita le funzioni di regolamentazione e controllo del settore.

L'articolo 13 del citato decreto-legge n. 335 del 1994 impone poi il versamento dei proventi delle operazioni di privatizzazione al fondo di ammortamento del debito pubblico di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993.

Ricorda inoltre che, sempre nel caso della privatizzazione di una società pubblica che svolge servizi di pubblica utilità, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione, con delibera del Consiglio dei ministri, e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, parere che riveste carattere obbligatorio (anche se non vincolante).

Infine, la relazione illustrativa evidenzia che la vigente normativa nazionale ed europea del settore ferroviario, costituita dalla direttiva 2014/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione e dal decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha attuato la suddetta direttiva, impone i principi di accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria per tutti gli operatori.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'esame della Commissione costituisce quindi il passaggio preliminare della procedura

per la privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., della quale definisce i relativi criteri.

In proposito, segnala che alcune indicazioni di particolare rilievo sono contenute nelle premesse dello schema, dove si afferma anzitutto l'intenzione del Governo di procedere all'apertura ad altri soci del capitale della società «prevedendo altresì l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete».

Sempre nelle premesse si stabilisce poi che il Governo, al fine di assicurare che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria continui a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, valuta «anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore stesso» e che comunque, nel processo di privatizzazione, resta fermo il mantenimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato non inferiore al 60 per cento.

Per quanto concerne il contenuto, rileva che lo schema si compone di un unico articolo.

Il comma 1 precisa che l'alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. dovrà determinare il mantenimento di una partecipazione dello Stato nel capitale della società non inferiore al 60 per cento, «fatta salva l'assegnazione dell'infrastruttura della rete ferroviaria di cui alle premesse».

Il comma 2 prevede che la suddetta alienazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché a investitori italiani ed internazionali.

Il comma 3 dispone che, al fine di favorirne la partecipazione all'offerta, potranno essere previste per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato forme di incentivazione, tenuto anche conto della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, tali incentivazioni potranno esplicitarsi in termini di quote dell'offerta riservate (*tranche* dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (ad esempio, *bonus share* maggiorata rispetto al pubblico generale) e/o di modalità di finanziamento.

In base al comma 4, forme di incentivazione in termini di prezzo potranno essere previste anche per i risparmiatori, nell'intento di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e la massima diffusione dell'azionariato.

Osserva quindi che lo schema di decreto ha in sé un contenuto estremamente semplice e lineare, ma non chiarisce alcuni aspetti di carattere strategico sottesi all'operazione di privatizzazione, che è invece essenziale comprendere.

Per tale ragione, è indispensabile la presenza in Commissione dei Ministri competenti delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze: al riguardo, informa di aver già sollecitato in tal senso entrambi i Ministri per le sedute della prossima settimana. Contestualmente, è stata

anche fissata l'audizione dell'Autorità per la regolazione dei trasporti, che avrà luogo giovedì 17 dicembre alle ore 14,30.

Inoltre, come segnalato da alcuni colleghi e tenendo conto anche di alcune recenti dichiarazioni apparse sulla stampa, sembrerebbe opportuno audire anche il nuovo Presidente e il nuovo Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Essendo però la scadenza del 22 dicembre, prevista per l'espressione del parere, oggettivamente troppo ravvicinata per consentire tale attività istruttoria, preannuncia l'intendimento, ove la Commissione convenga, di chiedere al Governo di attendere che la Commissione abbia concluso l'esame anche oltre il suddetto termine.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) condivide la proposta del Presidente relatore circa l'opportunità di avere un tempo più congruo a disposizione per l'esame. Si tratta infatti di un tema estremamente rilevante e complesso, nel quale esistono però alcuni margini di ambiguità. Ad esempio, nel provvedimento si afferma l'intenzione di mantenere la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, ma non si dice come e, in proposito, esistono pareri discordi anche in seno al Governo. Ritiene inoltre che, se realmente il Governo intende favorire un modello di azionariato diffuso per la privatizzazione di Ferrovie dello Stato, occorrerebbe introdurre anche un limite alla quota massima del capitale che ciascun investitore può detenere. Inoltre, se è giusto assicurare un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura a tutti gli operatori ferroviari, inclusi quindi gli operatori stranieri, si chiede se questo avvenga a condizioni di reciprocità anche da parte degli altri Paesi dell'Unione europea.

Sottolinea comunque la netta contrarietà del suo Gruppo al complessivo progetto di privatizzazione e si domanda quale sia la vera motivazione dell'operazione, non essendo accettabile che si faccia solo per «fare cassa» e coprire una parte del tutto marginale del debito pubblico.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il Presidente relatore per il suo intervento e dichiara di condividere la sua proposta di organizzazione dei lavori.

In replica al senatore Cioffi, evidenzia che la finalità dell'operazione in esame è, come per gli altri progetti di privatizzazione di società pubbliche, da un lato quella di contribuire alla riduzione dell'ingente debito pubblico che grava sull'Italia, dall'altro quella di favorire la liberalizzazione del settore ferroviario, incrementando la concorrenza e l'efficienza dei servizi a vantaggio dei cittadini.

Il punto è però quello di verificare quanto e in che termini ciò sia possibile, considerando che, mentre vi sono alcuni servizi certamente collocabili sul mercato, ad esempio il trasporto ferroviario ad alta velocità per il quale si è già realizzata una liberalizzazione, esistono altri servizi che potrebbero non essere remunerativi in un'ottica di mercato e per i quali sarebbe quindi necessario ancora un certo tipo di impegno dello Stato.

A ciò si aggiunge l'esigenza degli investimenti per lo sviluppo della rete, per il quale si pongono problemi analoghi.

Per tali ragioni, concorda con il Presidente relatore circa l'esigenza di disporre di un tempo aggiuntivo per l'esame, al fine di poter ascoltare una serie di interlocutori qualificati: oltre ai Ministri competenti e all'Autorità di regolazione dei trasporti, ritiene opportuno acquisire anche la posizione dei nuovi vertici di Ferrovie dello Stato e delle organizzazioni sindacali.

Il senatore SONEGO (*PD*) dichiara preliminarmente di condividere la proposta del Presidente circa l'organizzazione del seguito dei lavori per l'esame del provvedimento in titolo.

Come già emerso nel dibattito, ricorda poi anch'egli che sulla questione della privatizzazione di Ferrovie dello Stato la Commissione ha da tempo avviato alcuni approfondimenti nell'ambito di un apposito affare assegnato, del quale è relatore. In proposito, manifesta la propria perplessità, osservando che, una volta che la Commissione abbia concluso l'esame sullo schema di decreto e abbia espresso il parere al Governo, verrebbe meno lo scopo e il significato dell'affare assegnato. Esprime altresì il proprio rammarico per il fatto che non sia stato designato il medesimo relatore, pur confermando tutta la sua stima e considerazione per il Presidente.

Sui contenuti del provvedimento, esprime una valutazione non positiva, perché intravede elementi di ambiguità, che auspica possano essere chiariti nel seguito dei lavori, soprattutto da parte del Governo, rilevando che in caso contrario si rischierebbe di compiere scelte affrettate in un settore di importanza essenziale. È pertanto opportuno che la Commissione approfondisca in maniera adeguata tutti gli aspetti.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ricorda che la scelta del relatore è una prerogativa esclusiva del Presidente della Commissione. Data la rilevanza del provvedimento in esame e i tempi ristretti a disposizione, il suo Gruppo ha auspicato che fosse lo stesso presidente Matteoli ad assumere tale ruolo, anche per l'unanime riconoscimento della sua autorevolezza e del suo equilibrio.

Sottolinea quindi che l'esame dello schema di decreto per il parere al Governo e l'affare assegnato sono due procedure distinte, che hanno contenuti e tempi diversi e che possono comunque, nella loro diversa finalità, coesistere. Per quanto riguarda in particolare lo schema di decreto, si tratta di un adempimento essenziale per il prosieguo dell'operazione di privatizzazione, intorno alla quale si era da tempo registrata un'*impasse* e un'incertezza non più accettabili.

Il senatore SONEGO (*PD*) prende atto dei chiarimenti forniti dal senatore Filippi e conferma le proprie perplessità, anche in relazione alle scelte del Gruppo di cui anch'egli fa parte. Assicura comunque l'intenzione di contribuire in modo fattivo al seguito dei lavori sul provvedimento in esame.

Il presidente MATTEOLI sottolinea il clima di confronto sempre franco e costruttivo che ha contraddistinto i lavori della Commissione, evidenziando che l'esame dello schema di decreto e l'affare assegnato sono procedure che hanno finalità, tempi e modi di svolgimento diversi, dove l'espressione del parere sullo schema è evidentemente più urgente, fatta salva l'esigenza di avere tempi adeguati per l'esame.

Il senatore BORIOLI (*PD*), nel condividere le proposte di organizzazione dei lavori del Presidente, chiede che nell'ambito dell'esame la Commissione possa acquisire maggiori notizie sul modo nel quale le infrastrutture e gli immobili di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato siano state allocate tra le varie società, anche al di fuori di Rete Ferroviaria Italiana che gestisce l'infrastruttura ferroviaria.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente di richiedere al Governo di disporre di un tempo aggiuntivo per l'esame dello schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1678-B)** *Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che, lo scorso 1° dicembre, sono stati presentati gli ordini del giorno ed emendamenti relativi al disegno di legge in esame (pubblicati in allegato) e informa che è stato nel frattempo presentato l'ulteriore emendamento 1.30 (testo 2), anch'esso pubblicato in allegato.

Dichiara quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento, in quanto riferiti a parti del disegno di legge non modificate nel passaggio tra la prima e la seconda lettura parlamentare, le seguenti proposte emendative: 1.39, 1.48, 1.49, 1.69, 1.70, 1.77, 1.93, 1.94 e 1.103.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti e ordini del giorno a firma del suo Gruppo. Segnala in particolare le proposte tendenti a correggere alcune imprecisioni contenute nel testo in esame: alle lettere *ll*) ed *mm*) si fa riferimento al responsabile dei lavori per la

funzione di controllo della stazione appaltante, mentre sarebbe più corretto riferirsi al responsabile del procedimento. Analogamente, occorrerebbe contemplare anche i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione, non previsti nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Riguardo alla lettera *dd*), in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti attraverso le unioni di comuni, illustra alcuni emendamenti tesi a precisare che le unioni debbono essere quelle previste dalle norme vigenti o comunque riferite ad ambiti territorialmente omogenei.

Per quanto riguarda poi il divieto delle varianti progettuali in corso d'opera di cui alla lettera *ee*), pur condividendo pienamente tale principio, segnala l'esigenza di non restringere l'ammissibilità delle varianti unicamente a condizioni impreviste e imprevedibili, ma di tenere conto anche di quelle variazioni imposte da esigenze progettuali e che sono comunque di modico valore.

Infine, richiama proposte emendative tese a ripristinare la previsione dell'adozione di un regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice degli appalti e dei contratti di concessione, necessario per integrare con norme di dettaglio i principi generali posti dal codice. Ritiene infatti che le linee guida emanate dall'Anac non possano sostituire adeguatamente il regolamento e che, avendo un valore cogente, le stesse dovrebbero essere preventivamente discusse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna convocata per oggi, alle ore 20,30, non avrà più luogo. Avverte altresì che la seduta, già convocata per domani, giovedì 10 dicembre 2015, alle ore 14,30, è anticipata alle ore 14, ovvero quindici minuti dopo il termine dei lavori d'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*



## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1678-B

### G/1678-B/8/1

ARACRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014, 23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-8);

premessi che:

l'ordinamento nazionale prevede alcune norme speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, emanate per rispondere alle esigenze di territori rurali e montani, dove l'esecuzione di determinate opere o servizi di importi modesti appare antieconomico per la maggior parte degli operatori;

la normativa sulla multifunzionalità dell'impresa agricola ha sviluppato il lavoro agricolo forestale, intervenendo anche a diminuire le situazioni di lavoro nero ed irregolare nel bosco;

il legislatore nazionale ha sempre salvaguardato la specificità del settore forestale con riferimento alla normativa sugli appalti pubblici, promuovendo la legislazione sulla multifunzionalità delle imprese agricolo-forestali, anche dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 del 2006);

detta specificità è stata altresì confermata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

anche di recente il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare hanno ribadito l'importanza della normativa speciale di settore nel Programma Quadro per il settore forestale (pagg. 83/84 punto 5.8) ove viene fatto espresso riferimento all'importanza del sistema di qualificazione delle imprese, obbligatorio per l'esecuzione dei lavori forestali;

considerato che:

tra i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, vi è anche quello, di cui alla lettera *n*), in base al quale vanno individuati i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle predette direttive e del decreto di riordino della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ancora oggi permangono le esigenze di tutela dei territori montani e rurali per le quali sono state previste disposizioni normative speciali nell'ambito della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani,

impegna il Governo:

ad indicare, tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di recepimento direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dal decreto di riordino della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, quelli disciplinati sulla base della normativa speciale a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché ai sensi della speciale disciplina prevista per le zone montane.

---

## **G/1678-B/8/2**

DI GIACOMO, MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge prevede che il Governo è delegato ad adottare un cosiddetto «decreto di recepimento delle direttive» e un cosiddetto decreto «decreto di riordino» tenendo conto, tra l'altro, delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea;

l'articolo 1, comma 1, lettera *gg*), prevede che l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita

dalla lettera *ff*), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

l'articolo 1, comma 1, lettera *fff*), che prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

considerato che:

la Corte di Giustizia dell'UE, in linea con le conclusioni depositate a settembre dall'Avv. gen. Mengozzi, ha accertato, nell'ambito della causa C-115/14 RegioPostGmbH&Co. KG contro Stadt Landau, la compatibilità col diritto dell'UE della normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalzche, il quale richiede ai partecipanti alle gare di prendere impegni precisi e sottoscritti in materia di oneri sociali (costo del lavoro) dal 1° dicembre 2010, con particolare riguardo alla garanzia del rispetto dei contratti collettivi e del salario minimo nell'aggiudicazione degli appalti pubblici [Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz)-LTTG];

più specificamente, l'articolo 3, paragrafo 1, della LTTG precisa che gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario di almeno euro 8,50 (lordi) all'ora (salario minimo) e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del salario minimo. Il dispositivo della sentenza prevede che l'articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, (ora articolo 70 della Direttiva 2014/24/UE) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato;

inoltre il suddetto dispositivo prevede anche che l'articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede l'esclusione, dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto pubblico considerato,

impegna il Governo:

ad inserire nell'esercizio della delega una previsione volta a stabilire, tenuto conto delle migliori prassi e normative adottate in altri Paesi dell'Unione europea come quella di cui alla normativa afferente al regolamento del governo del Land Rheinland-Pfalz, citata in premessa, la previsione per la quale gli appalti pubblici possono essere aggiudicati solo alle società che, all'atto della presentazione dell'offerta, si impegnino per iscritto a corrispondere al loro personale, per l'esecuzione della prestazione, un salario minimo e ad applicare, a favore dei dipendenti, durante l'esecuzione, le modifiche del suddetto salario minimo.

---

### **G/1678-B/8/3**

CIOFFI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere *ll*) e *mm*), modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori;

la lettera *mm*), in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,

impegna il Governo:

a fare riferimento, nell'ambito del coordinamento ai fini dell'adozione del decreto di riordino, al «responsabile del procedimento» anziché al «responsabile dei lavori», tenuto conto che la normativa vigente prevede a definire la figura del RUP, che assume, fra l'altro, il ruolo di re-

sponsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

---

#### **G/1678-B/8/4**

CIOFFI

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere *ll*) e *mm*), modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori;

la lettera *mm*), in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,

considerato che:

l'albo nazionale predetto non contempla i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione;

i coordinatori svolgono un ruolo cruciale nell'organizzazione della sicurezza nei cantieri. Tale centralità affonda le sue radici nelle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui, preso atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla «carezza di coordinamento» tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere, si propugna proprio un «rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e, altresì, all'atto della realizzazione dell'opera»,

impegna il Governo:

a prevedere che l'albo nazionale obbligatorio comprenda anche i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione.

---

**G/1678-B/8/5**

TOMASELLI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-B);

premessò che:

in base all'attuale formulazione della lettera *fff*) dell'articolo 1, negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, si prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori;

tale formulazione, attraverso il mero richiamo al CCNL che presenta le migliori condizioni per ciascun comparto merceologico o di attività, se non opportunamente modificata, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, assegna un'improbabile validità *erga omnes* ad uno di essi, in palese violazione del principio della libertà sindacale *ex art. 39 Cost*;

la disposizione, incidendo autoritativamente sul dinamismo anche conflittuale della concorrenza intersindacale, realizza un'indebita estensione dell'efficacia collettiva dei CCNL;

considerato, inoltre, che:

in assenza di meccanismi in grado di determinare con certezza il valore delle previsioni economico-normative dei CCNL, sarebbe palesemente insufficiente riferirsi al solo parametro della retribuzione nella determinazione delle migliori condizioni per i lavoratori;

l'obiettivo della previsione deve essere quello non di attribuire impropriamente validità *erga omnes* ad uno specifico CCNL, bensì di impedire l'applicazione dei CCNL sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedono trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, *ex art. 36 Cost*;

i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e, nello specifico, i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, sono considerati dalla giurisprudenza parametri esterni di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere, in fase di attuazione dei principi di delega di cui alla lettera *fff*), la validità di una pluralità di contratti collettivi nazionali di lavoro nello stesso settore merceologico purché stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

---

## Art. 1.

### 1.1

PICCOLI

*Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole:*

- 1) «di seguito denominato "decreto di recepimento delle direttive"»;
  - 2) «entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo»;
  - 3) «di seguito denominato "decreto di riordino", ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie di cui al presente alinea,».
- 

### 1.2

BRUNI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «12 aprile 2006, n. 163» inserire le seguenti: «e successive integrazioni e modificazioni».*

---

### 1.3

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «trasparenza e anticorruzione» inserire le seguenti: «tenendo conto della specificità del mercato dei lavori rispetto a quello dei servizi e delle forniture,».*

---

**1.4**

BRUNI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di specifiche tecniche» inserire le seguenti: «, salvo in casi debitamente giustificati,».*

---

**1.5**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «di una disciplina per l'esecuzione di lavori» con le seguenti: «di una disciplina per la direzione e l'esecuzione di lavori».*

---

**1.6**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di rilevanza comunitaria e di una disciplina» aggiungere le seguenti: «, sulla quale acquisire le osservazioni e il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,».*

---

**1.7**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile» con le seguenti: «previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione, esecuzione ed affidamento di lavori, servizi e forniture da applicare in occasione di emergenze di protezione civile».*

---

**1.8**

BRUNI

*Al comma 1, alla lettera l), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «di emergenze di protezione civile» inserire le seguenti: «determinate da calamità naturali»;*



b) dopo le parole: «alle situazioni emergenziali» inserire le seguenti: «determinate da calamità naturali».

---

## 1.9

PICCOLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «che coniughino» con le seguenti: «che garantiscano».

---

## 1.10

PICCOLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con adeguati meccanismi», con le seguenti: «con meccanismi».

---

## 1.11

PICCOLI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di controllo e pubblicità successiva,» con le seguenti: «di controllo e pubblicità successiva degli esiti delle procedure di gare pubbliche sui portali digitali delle amministrazioni interessate,».

---

## 1.12

CERVellini

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per cui sia decretato lo stato di emergenza».

---

**1.13**

BRUNI

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «specifica disciplina per i contratti segreti», inserire le seguenti: «riferibili a fattispecie legate ad esigenze indifferibili per la difesa e la sicurezza nazionale».*

---

**1.14**

CROSIO

*Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: «con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo a un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza».*

---

**1.15**

CERVellini

*Al comma 1, lettera m) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questi ultimi casi derogatori, gli atti motivati dovranno dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio, consentendo in ogni caso, a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai medesimi contratti segreti».*

---

**1.16**

CROSIO

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, diversi dalla messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni, sono comunque soggetti agli obblighi procedurali e di trasparenza previsti dai decreti di cui al comma 1».*

---

**1.17**

ARACRI

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando le speciali disposizioni previste in materia di multifunzionalità per le imprese forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001 e per le imprese cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nonché le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97».*

---

**1.18**

BRUNI

*Al comma 1, lettera p), sopprimere il seguente periodo: «, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente».*

---

**1.19**

PICCOLI

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita» con le seguenti: «facendo ricorso anche al criterio premiante di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita».*

---

**1.20**

CERVELLINI

*Al comma 1, lettera q), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela dello stesso in relazione al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'ambiente e del territorio».*

---

**1.21**

CERVellini

*Al comma 1, lettera q), alinea ,aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo obbligatoria e motivata dichiarazione».*

---

**1.22**

BRUNI

*Al comma 1, lettera q), numero 5), sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC».*

---

**1.23**

CROSIO

*Al comma 1, lettera r), aggiungere, infine, le seguenti parole: «; per le gare relative a lavori, attestazione di tali requisiti secondo il vigente sistema di qualificazione, per importi a base di gara superiori a 20 milioni di euro, in linea con quanto stabilito dalla lettera uu); previsione dell'ulteriore obbligo di dimostrare l'esecuzione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni, solo per gare relative a lavori d'importo superiore a 120 milioni di euro; mantenimento del divieto di procedere ad accorpamenti o frazionamenti artificiosi degli appalti ai fini, rispettivamente, del raggiungimento o dell'elusione delle predette soglie;»*

---

**1.24**

COMAROLI, CROSIO

*Al comma 1, lett. s), sostituire le parole: «a strumenti di pubblicità di tipo informatico» con le seguenti: «principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara».*

---

**1.25**

BRUNI

*Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente «sentita»;*

*b) sopprimere le parole «, in ogni caso,».*

---

**1.26**

BRUNI

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentita».*

---

**1.27**

BRUNI

*Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso,» con le seguenti: «al fine di assicurare».*

---

**1.28**

CERVellini

*Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara;».*

---

**1.29**

BRUNI

*Al comma 1, comma 1, lettera v), sostituire le parole: «delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla», con le seguenti «che il re-*

golamento di cui alla lettera sss-*bis*), da emanare entro il 18 luglio 2016, disponga la».

*Conseguentemente, dopo la lettera sss) aggiungere la seguente:*

«sss-*bis*) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;».

---

### 1.31

CERVellini

*Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:*

«cc-*bis*), promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata;».

---

### 1.32

MALAN

*Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole: «e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente».*

---

### 1.36

MALAN

*Al comma 1, lettera dd), prima delle parole: «a livello di unione dei comuni», inserire le seguenti: «senza escludere dalla gara soggetti proposti dai singoli comuni».*

---

**1.34**

CROSIO

*Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente,» con le seguenti: «prevedendo, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, un livello di aggregazione almeno regionale o di provincia autonoma e, per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro per beni e servizi e 1.000.000 di euro per lavori e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, aggiudicati da comuni non capoluogo di provincia, livelli di aggregazione a livello di unioni di comuni o subprovinciali, definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei, e».*

---

**1.35**

BRUNI

*Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: «a livello di unione dei comuni, ove esistenti», con le parole: «definendo a tal fine ambiti ottimali territorialmente omogenei».*

---

**1.33**

CROSIO

*Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «centralizzazione delle committenze, a livello» inserire le seguenti: «subprovinciale e territorialmente omogenei o».*

---

**1.37**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: «unione dei comuni» inserire le seguenti: «territorialmente omogenei».*

---

**1.38**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera ee), sopprimere la seguente parola: «unicamente».*

---

**1.39**

URAS, CERVELLINI

*Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:*

*«ee-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che, in attuazione dei principi di pari opportunità, tengano conto nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali *standard* qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale».*

---

**1.40**

CERVELLINI

*Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

*«ee-bis) valorizzazione delle attività di committenza ausiliarie, rapportandole al sistema di qualificazione di cui alla lettera t)».*

---

**1.41**

CERVELLINI

*Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:*

*«ee-bis) previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;».*

---



**1.42**

DE PETRIS, CERVELLINI

*Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo, con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel-UE».*

---

**1.43**

BRUNI

*Al comma 1, lettera gg) sopprimere le parole: «, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto,».*

---

**1.44**

BRUNI

*Al comma 1, lettera gg) sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «70 per cento».*

---

**1.45**

BRUNI

*Al comma 1, lettera ll), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «delle funzioni» inserire la seguente: «proprie»;*

*b) al primo periodo, dopo la parola: «organismi » inserire la seguente: «territorialmente».*

*c) al secondo periodo, dopo la parola: «contabilità» inserire la seguente: «speciale».*

---

**1.46**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera ll) sopprimere le parole da: «È vietata, negli appalti» fine alla fine del comma.*

---

**1.47**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera ll), alle parole: «ed è previsto» premettere le seguenti: «nonché dei compiti di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione,».*

---

**1.48**

MARGIOTTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera mm).*

---

**1.49**

BRUNI

*Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: «responsabile dei lavori» con le seguenti: «responsabile del procedimento».*

---

**1.50**

BRUNI

*Al comma 1, lettera nn), apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «e in trattamento di quiescenza» con le seguenti: «in possesso di specifiche qualificazioni professionali correlate all'incarico da espletare e che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».*

*b) sostituire le parole: «, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi» con le seguenti: «I dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione che assumono incarichi di collaudo di cui al precedente periodo, sono collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intero periodo di durata del col-*

laudo, per un massimo complessivo di dodici mesi. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Nel periodo di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;».

---

### 1.51

BRUNI

*Al comma 1, lettera nn), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «e in trattamento di quiescenza» inserire le seguenti: «in possesso di specifiche qualificazioni professionali correlate all'incarico da espletare e che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale».*

*b) dopo le parole: «, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi» inserire le seguenti: «I dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione che assumono incarichi di collaudo di cui al precedente periodo, sono collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intero periodo di durata del collaudo, per un massimo complessivo di dodici mesi. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. Nel periodo di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;».*

---

### 1.52

BRUNI

*Al comma 1, lettera oo) sopprimere le parole: «, quali quelli di modellazione elettronica e informativa».*

---

**1.53**

CROSIO

*Al comma 1, lettera oo), sostituire la parola: «esclusione» con la seguente: «limitazione».*

---

**1.54**

DE PETRIS, CERVELLINI

*Al comma 1, lettera qq), dopo le parole: «ad esso connesso» inserire le seguenti: «, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».*

---

**1.55**

CERVELLINI

*Al comma 1, lettera rr), sopprimere dalle parole: «al fine di incentivare» fino alla fine della lettera.*

---

**1.56**

BRUNI

*Al comma 1, lettera rr), sopprimere dalle parole da: «al fine di incentivare» sino alla fine della lettera.*

---

**1.57**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera rr), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «una somma», inserire le seguenti: «modulata in funzione dell'importo posto a base di gara e»;*

*b) sopprimere le seguenti parole: «dell'importo posto a base di gara».*

---

**1.58**

BRUNI

*Al comma 1 , lettera rr), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «al 2 per cento», con le seguenti: «allo 0,2 per cento»;*

*b) sostituire le parole: «posto a base di», con le seguenti: «di assegnazione della».*

---

**1.59**

BRUNI

*Al comma 1 , lettera rr), secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «al 2 per cento», con le seguenti: «allo 0,5 per cento»;*

*b) sostituire le parole: «posto a base di», con le seguenti: «di assegnazione della».*

---

**1.60**

CERVellini

*Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:*

*«rr-bis) introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di *dumping* sociale;».*

---

**1.61**

MARGIOTTA

*Al comma 1, lettera uu), dopo la parola: «revisione», aggiungere le seguenti: «, ai sensi di quanto disposto alle lettere r), z) ed s),».*

---

**1.62**

CERVellini

*Al comma 1, lettera uu), dopo la parola: «inoltre», inserire le seguenti: «, il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro».*

---

**1.63**

GIBINO

*Al comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;».

*Conseguentemente, sopprimere lettera vv).*

---

**1.64**

MARGIOTTA

*Al comma 1, sopprimere la lettera vv).*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;».*

---

**1.65**

BRUNI

*Al comma 1, sopprimere la lettera vv).*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi*

in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari;».

---

### **1.30 (testo 2)**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data del decreto di riordino si applicano le seguenti disposizioni che, con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative, devono essere contenute nel suddetto decreto di riordino:

1) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, può essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti quando l'operatore economico fallito è in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione;

2) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico fallito, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio,

3) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro Soggetto;

4) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico stesso;

5) l'ANAC può, nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo di un operatore economico ed acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'operatore economico in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'operatore economico ausiliato nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;

6) il giudice, al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, prevede, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, tenga conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, e valuti se il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;

7) nei giudizi di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche è introdotto un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione ed è prevista la preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione o ammissione della gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sopprimere la lettera vv);*

*al comma 1, alla lettera aaa) sopprimere le parole da: «al fine di garantire» fino alla fine;*

*al comma 1, sopprimere la lettera bbb).*

---

### **1.30**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis). A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla data del decreto di riordino si applicano le seguenti disposizioni che, con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative, devono essere contenute nel suddetto decreto di riordino:

1) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, può essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti quando l'operatore economico fallito è in possesso dei necessari requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione;

2) il curatore fallimentare di un operatore economico fallito può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico fallito, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio,

3) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni



e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidatario di subappalti e può stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro Soggetto;

4) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati dall'operatore economico stesso;

5) l'ANAC può, nei casi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo di un operatore economico ed acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'operatore economico in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'operatore economico ausiliato nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione;

6) il giudice, al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, prevede, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare, tenga conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, e valuti se il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;

7) nei giudizi di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche è introdotto un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione ed è prevista la preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione o ammissione della gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva».

*Conseguentemente:*

*al comma 1, sopprimere la lettera vv);*

*al comma 1, alla lettera aa) sopprimere le parole da: «al fine di garantire» fino alla fine;*

*al comma 1, sopprimere la lettera aaa).*

---

**1.66**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera vv), numero 4), sopprimere le parole da: «, senza necessità» fino alla fine del numero.*

---

**1.67**

CROSIO

*Al comma 1, lettera vv), sopprimere il numero 6).*

---

**1.68**

CERVellini

*Al comma 1, dopo la lettera vv), inserire la seguente: «vv-bis) previsione della possibilità di un utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con il sistema degli appalti successivi, ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;».*

---

**1.69**

CERVellini

*Al comma 1, dopo la lettera vv), aggiungere la seguente: «vv-bis) attribuzione ad Anac, con esclusivo riferimento alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari e alle società che controllano quest'ultime, della funzione di controllo, integrativo dell'efficacia, di eventuali patti parasociali di voto o di sblocco, in base ai principi comunitari e relativi alla normativa dei contratti pubblici».*

---

**1.70**

CERVellini

*Al comma 1, dopo la lettera vv), aggiungere la seguente: «vv-bis) previsione di una disciplina specifica che fissi criteri oggettivi per l'individuazione di situazioni di controllo analogo o di potere di veto e di influenza determinante;».*

---

**1.71**

SCIBONA, CIOFFI

*Al comma 1, lettera aaa), sostituire la parola: «disciplinando», con la seguente: «limitando» e sopprimere le parole da: «al fine di escludere il ricorso» fino alla fine della lettera.*

---

**1.72**

BRUNI

*Al comma 1, lettera aaa), apportare le seguenti modifiche:*

- a) sostituire la parola: «disciplinando» con la seguente: «limitando»;*
  - b) prima delle parole: «al fine di escludere», inserire le seguenti: «riducendone il costo».*
- 

**1.73**

SCIBONA, CIOFFI

*Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).*

---

**1.74**

CERVellini

*Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente: «ccc-bis) previsione di una disciplina speciale per gli appalti di servizi legali di cui all'articolo 10, lettera d) della Direttiva 20 14/24/UE, con esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove sia accertata l'assenza o indisponibilità di adeguate professionalità all'interno dell'Ente;».*

---

**1.75**

DE PETRIS, CERVELLINI

*Al comma 1, lettera ddd), alle parole: «promozione della continuità;» premettere le seguenti: « , con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene a servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero, con l'obiettivo strategico di un'usa più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, con riferimento particolare alle certificazioni di qualità ecologica europei, all'utilizzo di materiali e aggregati provenienti dal riciclo in alternativa al prelievo da cava».*

---

**1.76**

CERVELLINI

*Al comma 1, lettera fff), alle parole: «volte a promuovere», premettere le seguenti: «con con riguardo anche alle attività di call center».*

---

**1.77**

CERVELLINI

*Al comma 1, dopo la lettera ggg), inserire la seguente:*

«ggg-bis) previsione, nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b), di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga, da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara:

1) il vincolo dell'indicazione del CCNL sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori;

2) l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatrici;».

---

**1.78**

CERVellini

*Al comma 1, lettera hhh), dopo le parole: «predetta direttiva 2014/23/UE» inserire le seguenti: «con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, prevedendo, per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della medesima Direttiva 2014/23/UE,».*

---

**1.80**

CERVellini

*Al comma 1, lettera hhh), aggiungere infine le seguenti: «l'indicazione delle specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare modifiche a contratti di concessione esistenti senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione, precisando in particolare che i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere aggiudicati a un concessionario esistente solo quando necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali, secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale nonché specificando che la proroga della concessione in corso di validità può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'Amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario».*

---

**1.81**

GIBINO

*Al comma 1, sostituire la lettera iii), con le seguenti:*

*«iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle direttive comunitarie di settore, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;*

*iii-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera iii), per le concessioni autostradali in essere, ivi comprese quelle prorogate e/o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti nelle vigenti convenzioni, le*

associazioni imprenditoriali di categoria di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, per l'edilizia, comunque firmatarie del contratto collettivo nazionale, possono concordare, tramite un protocollo d'intesa unitario, siglato dalla totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a singole tratte, realizzabile in via diretta, senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo prevede altresì la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a monitorare l'attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell'ANAC;».

---

## 1.82

BRUNI

*Al comma 1, sostituire la lettera iii) con la seguente lettera:*

«iii) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, affidate senza l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle direttive comunitarie di settore, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;».

*Conseguentemente, dopo la lettera iii) inserire la seguente:*

«iii-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera iii), per le concessioni autostradali in essere, ivi comprese quelle prorogate e/o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti nelle vigenti convenzioni, le associazioni imprenditoriali di categoria di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, per l'edilizia, comunque firmatarie del contratto collettivo nazionale, possono concordare, tramite un protocollo d'intesa unitario, siglato dalla totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a singole tratte, realizzabile in via diretta, senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo prevede altresì la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a monitorare l'attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell'ANAC;».

---

## 1.83

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera iii), sopprimere le seguenti parole: «o di nuova aggiudicazione».*

---

**1.84**

CERVellini

*Al comma 1, lettera iii), dopo le parole: «di nuova aggiudicazione» aggiungere le seguenti: «di singole opere».*

---

**1.85**

Cioffi, Scibona

*Al comma 1, lettera iii), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei» con le seguenti: «tutti i»;*

*b) sopprimere le parole da: «stabilendo» fino a: «affidate anche all'ANAC,»;*

*c) dopo le parole: «personale impiegato» inserire le seguenti: «in società in house ovvero in società direttamente o indirettamente controllate o collegate a cui è affidata la realizzazione di contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti».*

---

**1.86**

CERVellini

*Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei», con le parole: «tutti i», nonché sopprimere le parole: «stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate, nonché modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all'ANAC e».*

---

**1.87**

Piccoli

*Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «una quota pari all'80 per cento dei» con le seguenti: «una quota pari al 90 per cento dei».*

---

**1.88**

MALAN

*Al comma 1, lettera iii), sopprimere le parole: «stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità e».*

---

**1.89**

SCIBONA

*Al comma 1, lettera iii), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «sei».*

---

**1.90**

BRUNI

*Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.91**

GIBINO

*Al comma 1, lettera iii), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**1.92**

CIOFFI

*Al comma 1, lettera iii), sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».*

---



**1.93**

MALAN

*Al comma 1, lettera mmm), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le concessioni autostradali scadute o in scadenza, a tali concessioni non si applica l'articolo 153, comma 15, lettera e) del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

---

**1.94**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera mmm), inserire la seguente:*

«mmm-bis) entro il 30 giugno 2016 il governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le concessioni autostradali che scadono dal 1° gennaio 2018 il governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel redigere le condizioni per le gare il governo può includere la realizzazione di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali margini di miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o scadute sono destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

---

**1.95**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera mmm), inserire la seguente:*

«mmm-bis) non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni in *house* a società che non siano totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni concessione o affidamento di lavori avvenuti con la procedura in *house* al momento in cui cede una parte delle proprie quote a un soggetto privato».

---

**1.96**

DE PETRIS, CERVELLINI

*Al comma 1, lettera qqg), alle parole: «prevedendo la pubblicazione», premettere le seguenti: «attivate obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, che assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantiscano altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.».*

---

**1.97**

DE PETRIS, CERVELLINI

*Al comma 1, lettera qqg), alle parole: «prevedendo la pubblicazione», premettere le seguenti: «obbligatorie e vincolanti.».*

---

**1.98**

DE PETRIS, CERVELLINI

*Al comma 1, lettera qqg), dopo la parola: «prevedendo la pubblicazione», premettere le seguenti: «nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili.».*

---

**1.99**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera qqg), dopo la parola: «prevedendo», inserire le seguenti: «il coordinamento con le disposizioni legislative o statutarie regionali eventualmente già esistenti in materia, al fine di evitare ogni sovrapposizione con gli strumenti di consultazione già previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale e strategica, nonché con le forme istruttorie di valutazione dei progetti già disciplinate dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e».*

---

**1.100**

BRUNI

*Al comma 1, lettera rrr), apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede» inserire le seguenti: «dopo il collaudo e prima della chiusura della liquidazione finale»;*

*b) dopo le parole: «disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto» inserire le seguenti: «, dopo il collaudo e prima della chiusura della liquidazione finale,».*

---

**1.101**

SCIBONA, CIOFFI

*Al comma 1, lettera rrr), dopo le parole: «la stazione appaltante procede al pagamento diretto,» inserire le seguenti: «previa presentazione dei provvedimenti di approvazione degli stati di avanzamento lavori (SAL), ovvero le fatture regolarmente emesse,».*

---

**1.102**

CROSIO

*Al comma 1, lett. rrr), dopo le parole: «al pagamento diretto,» inserire le seguenti: «, e in tal caso eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore,».*

---

**1.103**

CROSIO

*Al comma 1, dopo la lett. rrr), aggiungere la seguente:*

*«rrr-bis) introduzione dell'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture;».*

---

**1.104**

DE PETRIS, CERVELLINI

*Al comma 1, lettera sss), sostituire le parole: «espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino», con le seguenti: «abrogazione, con effetto immediato, della legge 21 dicembre 2001, n.443, e dei suoi regolamenti attuativi, e delle relative norme confluite nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».*

---

**1.105**

CROSIO

*Al comma 1, lettera sss), sostituire le parole: «espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443» con le seguenti: «introduzione di espresse modifiche alle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei relativi decreti attuativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge».*

---

**1.106**

CERVELLINI

*Al comma 1, lettera sss), sopprimere le parole: «con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino».*

---

**1.107**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, lettera sss), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «, assicurando la massima informazione e partecipazione del pubblico e la massima trasparenza in tutte le fasi di valutazione, approvazione e realizzazione dei progetti e degli interventi, al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico e la realizzazione delle sole opere che abbiano il minor impatto economico-finanziario, sociale ed ambientale».*

---

**1.108**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 1, dopo la lettera sss), inserire le seguenti:*

«*sss-bis*) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera *b*), ispirato a principi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*sss-ter*) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera *sss-bis*), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina».

*Conseguentemente,*

a) *sopprimere il comma 5;*

b) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«*8-bis*. Il regolamento di cui al comma 1, lettera *sss-bis*), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento»;

c) *al comma 12 sopprimere la lettera d).*

---

**1.109**

CERVellini

*Al comma 1, dopo la lettera sss), aggiungere la seguente:*

«*sss-bis*) all'articolo 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge del 26 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti" sono soppresse».

---

**1.110**

CERVellini

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);».*

---

**1.111**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**1.112**

CROSIO

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

---

**1.113**

CROSIO

*Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato».*

---

**1.114**

CIOFFI, SCIBONA

*Al comma 5, dopo le parole: «decreto di riordino» inserire le seguenti: «, previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione, le proposte di provvedimento ed i risultati della medesima procedura di consultazione, sono tempestivamente pubblicati sui siti *internet* dell'Autorità e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».*

---

**1.115**

DE PETRIS, CERVellini

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per le infrastrutture strategiche riferibili alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta Legge Obiettivo e successive modificazioni, si applicano le regole per la progettazione e realizzazione dei lavori stabilita dal decreto legislativo di cui al comma 1».

---

**1.116**

MARGIOTTA

*Al comma 10, sono premesse le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e di quanto disporrà il decreto di riordino».*

---

**1.79**

CROSIO

*Al comma 10, dopo le parole: «il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante,» inserire le seguenti: «salvaguardando i trattamenti economici e».*

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 208**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248 (COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA)*

### **Plenaria**

**153<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (n. 223)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre.

La relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice. Prende atto altresì delle sollecitazioni ivi contenute, che toccano profili rilevanti.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (n. 248)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce alla Commissione sul provvedimento in esame che è stato predisposto in base alla delega conferita dalla legge di delegazione europea 2013-secondo semestre, al fine di elaborare il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, concernenti la commercializzazione e le caratteristiche degli oli d'oliva.

La definizione di un quadro sanzionatorio unitario della materia si pone come necessità, considerando che la stessa, nel corso del tempo, è stata assoggettata a molteplici interventi normativi, sia dal punto di vista comunitario che nazionale.

Quanto alla disciplina comunitaria, ricorda, oltre ai due regolamenti citati, il regolamento (CE) n. 182/09, che ha reso obbligatoria l'indicazione dell'origine in etichetta dell'«olio extra vergine di oliva» e dell'«o-

lio di oliva vergine», accogliendo, dopo un lungo iter, le istanze degli operatori italiani volte a valorizzare la produzione nazionale degli oli d'oliva e a tutelare il mercato interno, nonchè i successivi regolamenti (UE) n. 1335/2013 e n. 299/2013, con i quali sono state introdotte ulteriori specifiche disposizioni riguardanti l'etichettatura dell'olio d'oliva e la tenuta dei registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio d'oliva.

A livello nazionale, segnala la legge n. 9 del 2013, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, che contiene alcune fattispecie illecite con la relativa sanzione (articolo 7 e articolo 16), mentre in taluni casi sono previste prescrizioni ma non è stabilita la relativa sanzione in caso di inosservanza (articolo 1).

Rileva che a fronte di tale situazione, il riferimento specifico dell'apparato sanzionatorio complessivo è tuttora costituito dal decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, che evidentemente non tiene conto dell'evoluzione normativa successiva sopra richiamata, e che lo schema di decreto in esame provvede pertanto ad abrogare e sostituire, in relazione alla necessità di un adeguamento alle importanti modifiche intercorse della disciplina europea.

Il provvedimento in oggetto si giustifica pertanto con l'esigenza di dotare l'ordinamento nazionale di un nuovo e aggiornato sistema sanzionatorio per le violazioni delle prescrizioni stabilite a livello europeo, tenendo conto altresì di un'imprescindibile esigenza di uniformità della disciplina nell'ambito del territorio nazionale.

Precisa che, rispetto alle singole fattispecie sanzionatorie presenti nella citata legge n. 9 del 2013, il provvedimento in esame si pone secondo un criterio di complementarietà che evita punti di sovrapposizione.

Rileva che in questo senso, infatti, lo schema di decreto prevede solo sanzioni amministrative pecuniarie a fronte di fattispecie illecite nuove o comunque novellate dal punto di vista soggettivo, lasciando inalterate le due fattispecie illecite sanzionate, già citate, dagli articoli 7 e 16 della legge n. 9 del 2013, ed intervenendo nei casi in cui questa prevede prescrizioni senza stabilirne la sanzione in caso di inosservanza, come nel caso dell'articolo 1 della legge stessa, il quale disciplina le modalità di indicazione dell'origine in etichetta ma nulla dispone in ordine alla mancata indicazione o all'utilizzo di un'origine ove non prescritta che, invece, lo schema di decreto contempla e sanziona completando, così, il quadro sanzionatorio del settore.

Passa quindi all'illustrazione del testo. Mentre l'articolo 1 definisce il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria, gli articoli successivi hanno ad oggetto le diverse singole fattispecie di violazione.

L'articolo 2 sanziona il mancato rispetto dei precetti relativi agli imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività, con riferimento alla conformità degli imballaggi in ordine alla capacità massima degli stessi nonché alla conformità degli imballaggi riguardo al sistema di chiusura.

L'articolo 3 sanziona il mancato rispetto dei precetti in ordine alle informazioni obbligatorie in etichetta sulla categoria di olio, mentre l'arti-

colo 4 contiene le sanzioni in ordine ai diversi profili riguardanti il mancato rispetto degli obblighi relativi alla designazione dell'origine.

L'articolo 5 sanziona il mancato rispetto delle norme per l'utilizzo delle indicazioni facoltative «prima spremitura a freddo», «estratto a freddo» e delle indicazioni facoltative relative alle «caratteristiche organolettiche», all'«acidità» e alla «campagna di raccolta».

L'articolo 6 ha ad oggetto le sanzioni in tema di leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie, quali la «denominazione di vendita» e, ove obbligatoria, l'«origine», mentre l'articolo 7 sanziona la mancata istituzione dei registri previsti dalla disciplina comunitaria e il mancato rispetto delle modalità di tenuta essenziali della contabilità di un magazzino.

L'articolo 8 detta sanzioni riguardo alle ipotesi di mancato rispetto delle misure necessarie all'identificazione delle partite di prodotto stoccato e delle partite di olio confezionato ma non ancora etichettato.

L'articolo 9 provvede, con riferimento alle sanzioni contenute nei precedenti articoli, a diversificarne l'importo a seconda che le violazioni riguardino piccoli quantitativi di prodotto (non superiori a 200 chilogrammi/litri di olio o a 1.000 chilogrammi di olive) o a grandi quantitativi (superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive), nel primo caso dimezzandone l'entità, nel secondo caso raddoppiandola.

L'articolo 10 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni previste nel decreto, disponendo altresì riguardo al pagamento delle stesse e alla riassegnazione dei proventi.

Infine evidenzia che l'articolo 11 provvede ad abrogare, come già accennato, il decreto legislativo n. 225 del 2005, mentre l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale di oggi, sull'atto del Governo n. 248 (commercializzazione olio di oliva), sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il presidente FORMIGONI informa che domani, giovedì 10 dicembre, alle ore 8,30, si svolgerà, in Ufficio di Presidenza, l'audizione delle

organizzazioni professionali agricole sull'atto del Governo n. 248 (commercializzazione olio di oliva).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 223**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179;

le modifiche introdotte con la citata nuova direttiva da recepire riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline;

relativamente all'etichettatura del miele, la citata direttiva dispone una modifica meramente formale, sostituendo la sigla «CE», contenuta nell'informazione relativa alle miscele, con quella «UE», che non trova riscontro nel presente decreto perché l'Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, consentita dalla normativa europea, di prevedere un'indicazione generica nel caso di miscele di miele;

relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo proposto prevede la definizione del polline quale «componente naturale specifica del miele» e non «ingrediente» dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;

preso atto che:

l'inserimento della modifica si è reso necessario poiché il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele, e pertanto non può quindi considerarsi un «ingrediente», intendendo come tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

lo schema in esame prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte;

considerato che:

il ruolo insostituibile delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura è messo a rischio da fattori ambientali, climatici e dall'azione dell'uomo, in tal senso richiamando le problematiche legate alla diffusione della vespa *velutina* e della *Aethina Tumida*, ancora molto lontane dall'essere risolte;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– appare necessario che il Governo proceda, in fase attuativa, ad assicurare un'attenta opera di verifica in ordine alla provenienza del polline, volta ad escludere la contaminazione da piante trattate con organismi geneticamente modificati;

– si invita il Governo, in un'ottica di promozione dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli stessi anche dal punto di vista fiscale.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 209**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 dicembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 114**

*Presidenza della Vice Presidente*

**PELINO**

*indi del Presidente*

**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,05*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER  
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

### **Plenaria**

**192<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, preso atto che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione del parere sul disegno di legge n. 2145 (conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante



misure urgenti per interventi nel territorio), apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 115**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 14,55 alle ore 16,05*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

**Plenaria**

**193<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta della Commissione, già prevista per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 116**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,55*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER  
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 dicembre 2015

### Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1148 e connessi

Riunione n. 5

*Relatrice:* PARENTE (PD)

*Orario:* dalle ore 15 alle ore 16

**(1148)** *Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1670)** *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**(1697)** *Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del salario minimo orario*

**(1919)** *Maria Cecilia GUERRA ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo*

(Seguito dell'esame e rinvio)

### Plenaria

200<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Vice Presidente*  
SPILABOTTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

## PROCEDURE INFORMATIVE

## Interrogazione

Rispondendo all'interrogazione n. 3-02154 della senatrice Gatti, la sottosegretaria BELLANOVA ricorda che per contrastare il fenomeno del caporalato il Ministero del lavoro ha pianificato per il 2015, in sinergia con altri soggetti istituzionali, una serie di interventi nel settore agricolo in specifici ambiti regionali (Puglia, Campania, Calabria e Basilicata); inoltre, ha dato ulteriore impulso alle attività di contrasto al lavoro «nero» in agricoltura, attraverso attività di vigilanza straordinaria. Anche per il 2016 è stato predisposto un Piano ispettivo mirato e capillare. Con il decreto legge n. 91 del 2014 è stata creata la *Rete del lavoro agricolo di qualità*, che premia le imprese in regola nei vari ambiti dell'attività svolta e formula proposte ai Dicasteri del lavoro e delle politiche agricole. È stato inoltre istituito l'*Ispettorato nazionale del lavoro*, che integra in un'unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. È poi di notevole importanza la recente approvazione alla Camera dei deputati del testo delle disposizioni normative nell'ambito del codice antimafia, che contiene norme mirate a colpire sia i caporali sia gli imprenditori che sfruttano la schiavitù.

La Sottosegretaria si sofferma quindi sulla recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un provvedimento in materia di contrasto al caporalato, nonché sui contenuti del disegno di legge n. 3119 (cosiddetto collegato agricoltura), attualmente all'esame della Camera dei deputati, ricordando infine che lo scorso 2 dicembre sono state approvate nelle Commissioni riunite XI e XIII di quel ramo del Parlamento alcune risoluzioni in materia di contrasto al lavoro irregolare.

La senatrice GATTI (PD) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, a maggior ragione perché datale, per conto del Governo, dalla sottosegretaria Bellanova, che conosce a fondo il mondo della lotta al caporalato e in questo settore nella scorsa Legislatura ha profuso un notevole impegno parlamentare, promuovendo, tra l'altro, un'indagine conoscitiva dalla quale sono derivate indicazioni preziose, molte delle quali hanno trovato puntuale traduzione legislativa. Ritiene comunque che la normativa abbia lasciato ancora scoperti alcuni aspetti importanti, a cominciare dalla garanzia di un intervento pubblico efficiente in materia di collocamento nel lavoro agricolo e dalla promozione di una rete territoriale del lavoro agricolo di qualità, che disegni livelli essenziali di prestazioni specifici per questo settore. In materia è essenziale una particolare vigilanza, atteso che molte delle organizzazioni che praticano in realtà caporalato si ammantano della qualifica di agenzia interinale; è perciò fondamentale un controllo *ex ante*, e a tal fine auspica che il provvedimento recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e citato nella sua risposta dalla rappresentante del Governo abbia un *iter* parlamentare spedito.

La presidente SPILABOTTE dichiara quindi concluse le procedure informative.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), nel dichiararsi in linea di massima favorevole al disegno di legge, riterrebbe però assolutamente essenziale che nelle aree interessate ad appalti, servizi e lavori collegati a una concessione pubblica venisse costituito un comitato «di sito», composto da rappresentanti delle aziende interessate e dei lavoratori, col compito di concordare, discutere e verificare le problematiche comuni del sito e quelle relative al personale che abbia particolari problemi di reimpiego.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del professor Maurizio Ferruccio Del Conte a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (n. 59)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) riterrebbe opportuno che, in situazioni come quella in esame, il candidato non venisse valutato unicamente sulla base del *curriculum* allegato alla proposta del Governo, ma potesse essere conosciuto direttamente dai commissari.

La presidente SPILABOTTE osserva che la Commissione è chiamata a dare un parere su una proposta di nomina che compete al Governo e che, nel caso di specie, è corredata di un *curriculum* robusto e assai articolato, assolutamente idoneo a consentire a tutti la valutazione del candidato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 dicembre 2015

### Plenaria

### 300<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *SULL'AVVIO DELLA DISCUSSIONE DEL DDL 998*

La PRESIDENTE avverte che il previsto avvio della discussione del disegno di legge in titolo non potrà quest'oggi avere luogo.

In proposito, ricorda che in sede di Ufficio di Presidenza si è già convenuto, in conformità alla prassi, di dare per acquisite le fasi procedurali svolte durante l'esame in sede referente, comprese le richieste e le acquisizioni dei pareri. Pertanto, non appena ve ne siano le condizioni, si procederà immediatamente all'esame degli articoli, con la trattazione degli emendamenti ad essi riferiti.

Fa presente che dette condizioni non sono, allo stato, sussistenti.

In primo luogo, risulta tuttora mancante il parere della Commissione bilancio su diversi degli emendamenti presentati. Infatti, nel parere a suo tempo reso, la Commissione bilancio ha dato il proprio nulla osta sul disegno di legge, a condizione che siano approvati gli emendamenti del relatore 2.1000 e 6.1000 (quest'ultimo da riformulare, come è già avvenuto, in un testo 2); ha dato, altresì, il proprio nulla osta sugli emendamenti del relatore 3.1000 e 4.1000; non si è pronunciata riguardo ai numerosi altri emendamenti presentati.

In secondo luogo, risulta non ancora espresso il parere, su testo ed emendamenti, della 14<sup>a</sup> Commissione.

Al riguardo, ricorda che, in base alla prevalente prassi applicativa del Regolamento, in sede deliberante non è consentito procedere alle votazioni in assenza del parere delle Commissioni filtro, anche quando sia già scaduto il termine regolamentare per il pronunciamento della Commissione consultata.

Infine, fa presente che il Sottosegretario alla salute non ha potuto garantire la propria presenza ai lavori odierni, per rilevanti motivi impeditivi di carattere personale.

Pertanto, comunica che, per il complesso delle ragioni esposte, è necessario rinviare l'avvio della sede deliberante sull'A.S. n. 998 ad una prossima seduta.

Nelle more, invita i presentatori di emendamenti a svolgere una riflessione sulla possibilità di ritirare le proprie proposte di modifica, al fine di accelerare l'*iter*.

La Commissione prende atto.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (n. 236)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE (PD), facendo le veci della relatrice Bianconi, riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto legislativo in esame è inteso al recepimento della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014).

Tale disciplina di delega reca (nell'articolo 15) due criteri direttivi specifici, che si aggiungono ai principi e criteri direttivi generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 114.

Il primo criterio direttivo specifico prevede l'introduzione, «ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom», di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva medesima, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.

Il secondo criterio direttivo specifico richiede che, nel caso di esenzione dai controlli – ai sensi dell'articolo 3 della direttiva in oggetto – di alcune tipologie di acque, sia stabilito, oltre all'obbligo di informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di acque esentate da controlli, anche l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive. Si ricorda che, in base all'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri possono prevedere esenzioni per acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripre-

cussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata, nonché per le acque destinate al consumo umano e provenienti da singole fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone. In questa seconda ipotesi di esenzione (relativa alle acque destinate al consumo umano), la popolazione interessata (ai sensi del citato articolo 3 della direttiva) deve essere debitamente informata; non sono, in ogni caso, ammesse esenzioni per acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

Riguardo alla direttiva, ricorda che: il termine per il recepimento della stessa è scaduto il 28 novembre 2015; secondo il considerando numero 6 della direttiva, si intende che gli Stati membri siano liberi di adottare o mantenere misure più rigorose, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno; la direttiva sostituisce in sostanza (senza operare novelle) le norme in materia poste dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, «concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano». Quest'ultima è recepita dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; per le sostanze radioattive, cfr., in particolare, la parte C dell'allegato I del citato decreto legislativo n. 31, e successive modificazioni.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 dello schema di decreto reca l'oggetto del provvedimento.

L'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini. Si specifica tra l'altro (in conformità con le nozioni della citata direttiva 2013/51/Euratom) che si intende: per «sostanza radioattiva» qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si possa trascurare l'attività o la concentrazione; per «parametri» (o «parametri indicatori») le grandezze fisiche o dosimetriche adottate (nella presente disciplina) per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano; per «valore di parametro» il valore di attenzione del parametro (al di sopra di tale valore «è obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento»).

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione delle norme dello schema in esame. Si specifica che l'ambito è costituito dalle acque destinate al consumo umano, con esclusione delle acque minerali naturali riconosciute e delle acque medicinali. Riguardo alla suddetta facoltà (per lo Stato membro) di esenzione per le acque provenienti da singole fonti che erogino in media meno di 10 metri cubi di acqua al giorno o che riforniscano un'utenza inferiore a cinquanta persone, l'articolo 3 dello schema demanda a decreti del Ministro della salute l'eventuale determinazione di esenzioni (resta fermo che esse non possono riguardare acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica). A queste eventuali esenzioni sono connessi gli obblighi di informazione – da parte delle regioni e delle province autonome – alla popolazione interessata stabiliti dal comma 4.



In proposito, la relatrice osserva che lo schema non sembra recepire, almeno in modo esplicito, il criterio di delega sopra menzionato, concernente, per i casi di esenzione in oggetto, l'obbligo di informazione sul diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche, atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute, connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive (criterio di delega concernente, quindi, anche il medesimo diritto di richiedere verifiche).

L'articolo 4 prevede appositi programmi di controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, per l'ipotesi di superamento di uno o più dei suddetti valori di parametro, la valutazione dei rischi e l'eventuale adozione di interventi (per il rispetto dei medesimi valori) e di misure cautelative per la salute pubblica. I programmi di controllo sono definiti ed attuati dalle regioni e dalle province autonome, anche avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici – individuati da leggi regionali – competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica. In particolare, il programma è adottato secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 5, che prevede, tra l'altro, il parere (sullo schema di piano) del Ministero della salute (espresso avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità).

La relatrice rileva che potrebbe essere opportuno esplicitare se, come sembrerebbe dall'ultimo periodo del comma 2, il contenuto di tale parere sia vincolante.

L'articolo 5 specifica, insieme con l'allegato I, i valori di parametro e i punti in cui essi devono essere rispettati.

L'articolo 6 prevede due tipologie di controlli.

In primo luogo, i controlli cosiddetti esterni, che vengono effettuati (nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4 ed in conformità con le prescrizioni di cui agli allegati II e III) dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti (sopra menzionati), avvalendosi delle «ARPA/APPA, anche in forme consortili». Tali controlli sono svolti mediante un laboratorio di analisi che possieda i requisiti di qualità di cui al comma 4. Per il caso in cui gli impianti oggetto del controllo ricadano in aree territoriali di competenza di più di un'azienda o ente suddetti, l'organo di controllo è individuato secondo le modalità di cui agli ultimi due periodi del comma 1.

Al riguardo, sotto il profilo formale, la relatrice osserva che, nel penultimo periodo, occorrerebbe far riferimento, oltre che all'individuazione, da parte della regione, dell'azienda, anche dell'eventuale individuazione dell'ente.

In secondo luogo, l'articolo 6 prevede i controlli cosiddetti interni, che sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato (mediante un laboratorio diverso da quello impiegato per i controlli esterni, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5).

Le norme inerenti alla conservazione dei dati (derivanti dai controlli esterni ed interni) ed alla trasmissione o consultazione degli stessi sono poste dai commi 1, 3 e 6. Si prevede, tra l'altro, che i risultati dei controlli

esterni siano raccolti in un archivio nazionale, gestito dal Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (comma 3). Nell'archivio confluiscono tutti i dati e la documentazione riguardanti le misure di radioattività registrate e le altre attività connesse, disciplinate dal decreto in esame (quali – come osserva la relazione illustrativa dello schema – i programmi di controllo, la valutazione del rischio sanitario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative), anche ai fini di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'articolo 7 disciplina i provvedimenti e le misure da adottare in caso di non conformità dei parametri indicatori, nonché gli obblighi inerenti alla relativa informazione alla popolazione.

In particolare, si prevede che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento, come misura media annua, di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali (o gli altri enti pubblici competenti, sopra menzionati) comunichino tale superamento al gestore e, «avvalendosi delle ARPA/APPA»: valutino i rischi per la salute; esaminino i dati, per comprendere la causa del superamento; individuino, ove necessario, gli interventi correttivi (per il rispetto dei valori di parametro) e le misure cautelative per la salute pubblica. Tali provvedimenti e misure sono adottati ed attuati secondo le modalità ed i termini di cui ai commi da 2 a 4. La procedura contempla anche un parere del Ministero della salute (formulato avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità).

La relatrice segnala che potrebbe essere opportuno esplicitare se, come sembrerebbe dal comma 4, il contenuto di tale parere sia vincolante.

Il comma 5 definisce gli obblighi di informazione alla popolazione interessata (per il caso di superamento in oggetto).

Riguardo ai controlli interni, qualora si riscontri il superamento di un valore di parametro in un dato campione, il gestore del servizio idrico integrato ne dà comunicazione all'ente o azienda pubblici competenti, ai sensi del comma 6, «al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi».

L'articolo 8 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle indicazioni tecniche ed operative – elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità – intese a garantire uniformità e coerente applicazione del medesimo decreto legislativo sul territorio nazionale.

L'articolo 9 disciplina la procedura di diffida da parte dello Stato ed i relativi termini temporali (decorsi i quali essa deve essere attivata), nonché i poteri sostitutivi, esercitati dallo Stato, per le regioni o province autonome inadempienti riguardo agli obblighi stabiliti dalla presente normativa.

La relatrice osserva che, per gli obblighi richiamati dal comma 1, i termini temporali per l'esercizio della diffida sono posti esclusivamente per la prima fase di attuazione della disciplina.

Inoltre, Riguardo alla nomina del commissario *ad acta* da parte del Consiglio dei Ministri, il comma 3 non prevede esplicitamente che il medesimo Consiglio senta la regione e che alla riunione del Consiglio partecipi il presidente della Giunta regionale, come stabilisce la disciplina generale sui poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il comma 2 di quest'ultimo articolo, poi, prevede, per i casi di violazione della normativa europea, che la proposta di delibera (sull'esercizio dei poteri sostitutivi) sia presentata (al Consiglio dei Ministri) dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e dal Ministro competente per materia, mentre il comma 3 in esame fa riferimento soltanto alla proposta del Ministro della salute.

La relatrice rileva che sarebbe opportuna una definizione più chiara di tali profili.

L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative, a carico dei gestori del servizio idrico integrato, per i casi di violazione degli obblighi posti dal provvedimento in esame. Le sanzioni di natura pecuniaria sono irrogate dalla regione o provincia autonoma, ai sensi del successivo articolo 11.

I commi 1 e 2 dell'articolo 12 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 3 specifica che il provvedimento in esame sostituisce la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 31 del 2001, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (n. 239)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 dicembre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone in rilievo, in termini problematici, la modifica normativa recata dall'articolo 37 del provvedimento in esame, in tema di attività di sorveglianza della gravidanza. Mentre la normativa vigente precisa che detta attività può essere svolta dai possessori di un titolo di ostetrica in riferimento alla «gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica», in base alla novella è previsto che la sorveglianza abbia ad oggetto la «gravidanza normale», senza ulteriori specificazioni.

Considerate la delicatezza e la complessità della materia trattata dalla disposizione in esame, segnala l'opportunità di un supplemento di riflessione in merito alla formulazione proposta dal Governo: quest'ultima appare imprecisa, sul piano tecnico, laddove utilizza l'aggettivo «normale» con riguardo alla gravidanza (semmai, fa rilevare l'oratore, si potrebbe fare riferimento alla gravidanza «fisiologica»); inoltre, essa non sembra tenere nella dovuta considerazione che le competenze specialistiche delle figure mediche sono indispensabili, in un'ottica di corresponsabilità e di sinergia con la professionalità di ostetrica, ai fini della valutazione della gravidanza come fisiologica (si pensi, soggiunge l'oratore, alla complessità di esami come la cosiddetta translucenza nucale).

In conclusione, ricorda che il fine ultimo delle disposizioni in materia è quello di tutelare al massimo grado la salute della gestante e del feto.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Romano.

In termini più generali, evidenzia che il provvedimento in esame appare caratterizzato da diverse criticità, tra le quali stigmatizza in maniera particolare la riduzione del periodo di durata del percorso formativo di medico chirurgo, e la possibilità di esenzione dalla partecipazione ad alcune parti dei relativi corsi, ove dette parti siano in precedenza state seguite in un altro corso di specializzazione per il quale il professionista abbia già ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro: in questo modo, ad avviso dell'oratrice, il provvedimento depotenzia la qualità della formazione.

Soggiunge che occorrerebbe maggiore chiarezza nella formulazione dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività professionali nel settore sanitario, onde evitare le incertezze ed i problemi applicativi che sovente si riscontrano nella prassi.

In conclusione, esprime l'avviso che il provvedimento in esame meriterebbe un'istruttoria ed un livello di approfondimento adeguati alla complessità delle tematiche trattate, anche attraverso audizioni dei soggetti destinatari delle norme.

La PRESIDENTE fa rilevare che l'istruttoria spetta, di norma, alla Commissione di merito: a quest'ultima gli interessati potranno indirizzare le proprie richieste di approfondimento.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) esprime apprezzamento per l'introduzione della tessera professionale europea, operata dall'articolo 6 del provvedimento in esame: si tratta di una innovazione utile, che semplificherà la libera circolazione dei professionisti sanitari.

Riguardo all'articolo 37, ritiene in primo luogo che esso sia da valutare alla luce delle disposizioni recate dalla normativa europea di riferimento.

Reputa non del tutto condivisibili le osservazioni formulate dal senatore Romano: nei punti nascita che seguono le prassi più avanzate la pro-

fessionalità ostetrica è ampiamente valorizzata e opportunamente responsabilizzata nell'ambito della sorveglianza sulla gravidanza. Se è vero che il fine ultimo delle disposizioni in materia è quello di tutelare la salute della gestante e del feto, non per questo è possibile indulgere a proposte che sembrano riproporre contrapposizioni tra le diverse professionalità sanitarie coinvolte nelle attività di sorveglianza sulla gravidanza.

In conclusione, esprime l'avviso che sia opportuno chiarire il concetto di gravidanza «normale», senza con ciò impedire la valorizzazione della professionalità ostetrica.

La senatrice PADUA (*PD*) sottolinea, in primo luogo, la complessità delle tematiche affrontate dal provvedimento in esame, che in ragione di ciò parrebbe meritevole di un esame approfondito.

Dopo essersi associata alle espressioni di apprezzamento per l'opportuna innovazione rappresentata dalla tessera professionale europea, si sofferma sul disposto dell'articolo 37.

Ritiene che le problematiche sottese a tale disposizione debbano essere trattate non già in un'ottica di contrapposizione corporativa, ma ponendo mente in via esclusiva alla finalità ultima, che è quella di tutelare la salute della gestante e del feto. In tale ottica, rammenta che i notevoli risultati raggiunti in termini di diminuita pericolosità della gravidanza sono stati possibili grazie alla corresponsabilizzazione e alla sinergia tra le diverse figure professionali coinvolte. Occorre tenere presente che l'evento parto, che pure è di per sé un evento naturale, è tutt'altro che banale e caratterizzato talora da sviluppi imprevedibili, ragione per cui è necessario che i diversi operatori sanitari lavorino in *equipe*: la figura dell'ostetrica è senz'altro molto importante, ma è imprescindibile il ruolo in materia dei medici specialisti.

La senatrice MATTESINI (*PD*) condivide i rilievi in merito alla complessità delle problematiche trattate dal provvedimento in esame e alla correlata necessità di adeguato approfondimento.

In riferimento all'articolo 37, ritiene in primo luogo che una precisa definizione delle competenze sia opportuna al fine di rendere possibile la cosiddetta interprofessionalità.

Inoltre, sottolinea che il parto è un evento naturale, che deve potersi svolgere in una condizione di assoluta sicurezza, ma senza indulgere ad eccessi di medicalizzazione (cita, come esempio meritevole di considerazione, la prassi dei «parti in casa»).

Esprime infine il convincimento che la professionalità ostetrica sia centrale nell'ambito della sorveglianza sulla gravidanza e che come tale essa debba essere configurata anche a livello legislativo, sia pure assicurando la necessaria sinergia con lo specialista in ginecologia.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) rimarca la delicatezza del concetto di gravidanza «normale», considerato che l'esperienza dimostra che la normalità è spesso riscontrabile solo a posteriori rispetto all'evento parto.

Segnala inoltre una problematica legata all'attività di registrazione delle nascite all'interno degli ospedali: poiché le nuove nate e i nuovi nati risultano tali nel comune dove è ubicato l'ospedale, i comuni limitrofi vedono scemare il numero delle nascite risultanti sul proprio territorio. Formula l'auspicio che si possano trovare, se non con riferimento al provvedimento in esame in altra sede, soluzioni legislative che consentano a chi effettua la registrazione in ospedale di scegliere il comune nel quale far risultare avvenuta la nascita.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) reputa condivisibili gli auspici di adeguato approfondimento delle problematiche trattate dal provvedimento in esame.

In particolare, in merito all'articolo 37, sottolinea la complessità delle valutazioni necessarie per diagnosticare una gravidanza come fisiologica. Tale livello di complessità, senza nulla togliere alla rilevante professionalità delle ostetriche, fa apparire necessario – all'oratore – un tempestivo coinvolgimento dei medici specialisti, in un'ottica di collaborazione e di corresponsabilizzazione delle diverse figure professionali coinvolte.

La PRESIDENTE (*PD*) rammenta che la relazione illustrativa del provvedimento in esame è stata svolta lo scorso 2 dicembre, pertanto l'avvio della discussione generale è stato preceduto da uno spazio di approfondimento che appare congruo. Va peraltro tenuto presente che l'Atto del Governo in questione non è stato deferito alla Commissione in sede primaria, come forse la molteplicità di disposizioni inerenti alle professioni sanitarie avrebbe suggerito di fare, ma solo in sede consultiva.

Soggiunge che il termine per la formulazione delle osservazioni alla Commissione di merito scadrà il prossimo martedì 15 dicembre: se necessario, l'esame potrà essere concluso in quella data, consentendo così la prosecuzione della discussione generale nelle sedute già convocate nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, consentirà al senatore Romano di prendere nuovamente la parola, come da lui richiesto, per precisare il senso del proprio intervento in discussione generale.

Non essendovi obiezioni, cede quindi la parola al senatore Romano.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che il proprio intervento non intendeva minimamente sminuire il rilevante ruolo della professionalità ostetrica nell'ambito dell'attività di sorveglianza della gravidanza: esso intendeva piuttosto segnalare la necessità di contemplare espressamente la corresponsabilità degli specialisti medici di riferimento in tale delicatissimo settore.

Evidenzia, inoltre, che il testo novellato riferisce l'attività di sorveglianza non solo all'evento parto, ma all'intera fase della gravidanza, in

ordine alla quale – ribadisce l'oratore – spesso si rendono necessari esami ai quali non può che presiedere uno specialista in medicina appositamente formato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (n. 240)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 dicembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), in primo luogo, evidenzia l'opportunità di due modifiche testuali al provvedimento in esame.

La formulazione dell'articolo 1, comma 1 lettera *g*), punto 2 appare all'oratrice poco chiara: sarebbe preferibile, a suo giudizio, inserire in suo luogo una previsione dal seguente tenore: «Questo cartello di avvertimento deve essere utilizzato solo per indicare, conformemente alla presente sezione, i depositi di sostanze o miscele pericolose».

Nell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), punto 1, secondo periodo, ad avviso dell'oratrice, occorrerebbe aggiungere (come indicato nel primo periodo) il riferimento alle «tubazioni».

Sul piano applicativo, quindi, osserva che occorrerebbe prevedere un termine di almeno sei mesi per consentire ai soggetti interessati di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 9 dicembre 2015

**Plenaria**

**88ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Maurizio Molina e Andrea De Bonis, funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Andrea De Bonis e Maurizio Molina, funzionari UNHCR, sull'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 settembre scorso.



Il presidente MANCONI sottolinea come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sia stato e continui a essere uno degli interlocutori principali della Commissione diritti umani sui temi dell'asilo e dell'accoglienza e ricorda la recente nomina di Filippo Grandi a capo dell'Agenzia delle Nazioni unite.

Maurizio MOLINA, funzionario dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ricorda l'audizione tenutasi lo scorso maggio sui temi in oggetto e traccia un quadro generale sui flussi migratori in atto. Lo scenario internazionale, ad otto mesi di distanza, rimane molto complesso. Il nuovo rapporto annuale dell'UIMHCR *Global Trends* relativo ai dati del 2014 riporta un forte aumento del numero di persone costrette a fuggire dalle loro case: 59,5 milioni di migranti forzati alla fine del 2014 rispetto ai 51,2 milioni di un anno prima e ai 37,5 milioni di dieci anni fa. L'incremento rispetto al 2013 è stato il più alto mai registrato in un solo anno. L'accelerazione principale è iniziata nei primi mesi del 2011, quando è scoppiata la guerra in Siria, diventata la principale causa di migrazione forzata a livello mondiale. Nel 2014, ogni giorno 42.500 persone in media sono diventate rifugiate, richiedenti asilo o sfollati interni, dato che corrisponde a un aumento di quattro volte in soli quattro anni. In tutte le regioni del mondo, il numero di rifugiati e sfollati interni è in aumento. D'altro canto, nel 2014 solamente 126.800 rifugiati hanno potuto fare ritorno nei loro paesi d'origine, il numero più basso in 31 anni.

All'inizio di dicembre di questo anno, circa 911.000 persone sono arrivate in Europa via Mediterraneo, dato che corrisponde ad un aumento di oltre quattro volte il numero di arrivi dello scorso anno, che era stato di 220.000. Il numero di morti o scomparsi nel Mediterraneo ha raggiunto e di fatto superato quello del 2014 (3.560). A differenza dello scorso anno, la rotta più battuta è stata la *Eastern Route*, attraverso la Grecia, con 760.000 arrivi, seguita dalla *Central Route*, attraverso l'Italia, con circa 150.000 arrivi. Le prime quattro nazionalità, relative agli arrivi via mare sono: quella siriana (51 per cento), l'afgana (20 per cento), l'irachena (7 per cento) e l'eritrea (4 per cento), e rappresentano l'82 per cento degli arrivi in Europa. Come dunque più volte affermato dall'UNHCR, c'è un legame chiaro tra il crescente numero di persone in fuga da conflitti e violenze con l'aumento di persone che rischia la propria vita per raggiungere l'Europa.

In tale contesto e a fronte di tali numeri, le proposte presentate a maggio della Commissione europea assumono un'importanza ancora maggiore, in particolare quella di attivare, in base all'articolo 78, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, un contesto operativo in grado di supportare gli Stati Membri che si trovano a dovere gestire la pressione sui propri sistemi di asilo a seguito di un aumento improvviso di cittadini provenienti da paesi terzi, prevedendo anche uno schema temporaneo di distribuzione per persone in chiaro bisogno di protezione internazionale al fine di assicurare una partecipazione equa e equilibrata di

tutti gli Stati membri. L'approccio *Hotspot* ed il «Programma di Ricollocazione» sono poi stati successivamente sviluppati e meglio definiti attraverso le successive decisioni del Consiglio di giustizia e affari interni (GAI). Gli *Hotspot* o «punti di crisi» sono delle aree presso la frontiera esterna dell'Unione europea interessate da una fortissima pressione migratoria. In queste aree, che costituiscono i punti di entrata della maggioranza dei rifugiati e migranti, le Agenzie europee (FRONTEX, EASO, EURO-POL ed EUROJUST) daranno un sostegno operativo, ciascuna in base al proprio mandato, al fine di assicurare che i nuovi arrivati siano identificati, registrati, fotosegnalati ed abbiano accesso alle diverse procedure previste, in base a una attività di *profiling* (accesso alla procedura di asilo o procedure di rimpatrio), incluso il programma di ricollocazione. Italia e Grecia sono i due primi Stati membri a beneficiare di questo nuovo approccio dell'Unione europea, che viene attivato da una richiesta dettagliata alla Commissione europea da parte dello Stato membro, accompagnata da una *Road Map* nella quale lo Stato interessato fornisce dettagli e procedure per la pratica implementazione dell'*hotspot* e si impegna a mettere a disposizione, in stretta collaborazione con tutti gli attori coinvolti, le infrastrutture necessarie per rendere operativo tale meccanismo. L'Italia ha presentato la *Road Map* alla Commissione europea il 16 settembre scorso, annunciando l'avvio degli *Hotspot* a partire dal 17 settembre. A tale scopo, il centro di Lampedusa è stato individuato come il primo *Hotspot* operativo di sei previsti (Trapani, Pozzallo, Porto Empedocle, Augusta e Taranto), con un totale, a regime, di 2.100 posti. È stata inoltre costituita, con sede a Catania, la *European Union Regional Task Force*, vale a dire il quartiere generale per le varie Agenzie europee operanti in questo contesto, che ha il compito di coordinare tutte le operazioni sul campo. Contestualmente, il 17 settembre, è cominciato il programma di ricollocazione, con l'individuazione del centro di Villa Sikanìa (Agrigento) come il primo *Hub* regionale operativo di tre (Bari e Crotone), preposto a ospitare i potenziali candidati per la ricollocazione, in attesa della loro accettazione e del loro trasferimento, per un totale, a regime, di 1.800 posti.

Tale programma prevede il trasferimento di richiedenti asilo in chiaro bisogno di protezione internazionale da uno Stato membro ad un altro Stato membro, che ha dato la propria disponibilità ad accoglierli. Nell'arco di due anni, è stato deciso il trasferimento di un totale di 160.000 persone. Attualmente, beneficiari di tale programma sono l'Italia e la Grecia che potranno trasferire ad altri Stati membri, in base a specifiche quote, rispettivamente 39.600 (equivalenti a circa 1.600 trasferimenti al mese) e 64.400 persone nell'arco di due anni, corrispondenti a circa il 36 per cento degli arrivi via mare nei due paesi. I rimanenti 54.000 posti saranno ripartiti proporzionalmente tra Italia e Grecia o potranno essere allocati ad un altro Stato membro. Il Programma prevede una deroga temporanea all'articolo 13, comma 1, del Regolamento di Dublino, secondo cui Italia e Grecia sarebbero altrimenti gli Stati responsabili ad esaminare la richiesta di protezione internazionale. Rimangono invece applicabili gli articoli riguardanti il ricongiungimento familiare, la speciale protezione

accordata ai minori non accompagnati e clausola di discrezionalità sulla base di ragioni umanitarie. Gli unici motivi per i quali uno Stato partecipante al programma può rifiutare un trasferimento sono la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. A tale riguardo, al fine di prevenire possibili abusi da parte degli Stati interessati, la Commissione europea ha fatto presente che monitorerà su tali rifiuti per garantire l'integrità della procedura. Per ogni trasferimento, il Paese interessato riceverà una somma pari a 6.000 euro, mentre l'Italia e la Grecia riceveranno 500 euro per i costi di trasporto. Il trasferimento dovrà avvenire in un arco temporale compreso tra i due e i tre mesi e mezzo, a partire dalla comunicazione di accettazione data dallo Stato di destinazione. Il programma di ricollocazione, rientrando nel quadro legale del Regolamento di Dublino e dunque, come tale, della definizione della competenza di uno Stato per quanto concerne la procedura di asilo, non prevede che i potenziali candidati possano scegliere il Paese in cui essere trasferiti. È previsto invece che vengano tenute in considerazione particolari qualifiche e caratteristiche del candidato, quali le conoscenze linguistiche e dimostrati legami familiari, sociali o culturali che possano facilitare l'integrazione nello Stato di destinazione. Una volta trasferiti in tale Stato, i candidati, che sono registrati come richiedenti asilo, verranno esaminati in base alla procedura di asilo del suddetto Stato. Attualmente in Italia l'unico *hotspot* operativo è quello di Lampedusa, con una capienza massima di 400 posti, che in questi giorni è stata peraltro abbondantemente superata a seguito dei diversi sbarchi avvenuti nello scorso fine settimana. Villa Sikanìa (300 posti) e Bari (750 posti) sono invece gli *hub* regionali dedicati attualmente operativi. È stato inoltre utilizzato il centro di Castelnuovo, a Roma, per i candidati in attesa di trasferimento nei vari Paesi di destinazione. I potenziali candidati al programma sono di nazionalità eritrea e siriana. Appartengono a queste nazionalità le persone già trasferite dall'Italia in altri Stati di destinazione, in particolare la Svezia, la Finlandia, la Germania, la Spagna e la Francia, per un totale di 129 persone trasferite in due mesi di attività. Sono oltre le 100 le persone in attesa di essere trasferite, creando situazioni tensione e frustrazione.

L'UNHCR sta svolgendo una intensa attività di collaborazione con le autorità italiane, la Commissione e le Agenzie europee, attraverso diversi progetti. Il primo, *Access*, consiste nell'assicurare una regolare presenza negli *hotspot*, nelle aree di sbarco e nei centri di primissima accoglienza al fine di condurre attività informativa sulla procedura di asilo e di assistere le autorità competenti all'identificazione dei casi vulnerabili. C'è poi il progetto *Relocation*, che mira ad assicurare, sotto il coordinamento del Ministero dell'interno e in stretta collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), attività specifica di informazione relativa alla ricollocazione negli *hotspot* e negli *hub* regionali e in vari centri di accoglienza e di transito a Milano, Roma e Bari al fine dell'identificazione dei potenziali candidati, richiedenti asilo, al programma.

Nell'ambito dell'implementazioni delle attività nel quadro operativo *Hotspot* sono state osservate alcune prassi che, se confermate, destano

forti perplessità e preoccupazione, in particolare, quelle relative alle limitazioni a un'effettiva attività informativa ai nuovi arrivati all'accesso alla procedura di asilo, nonché al trattenimento prolungato per coloro che si rifiutano di sottoporsi al fotosegnalamento. Per un reale successo del programma di ricollocazione è indispensabile, secondo UNHCR, provvedere all'apertura e al funzionamento degli *hotspot* e degli *hub* regionali dedicati; assicurare adeguata capacità ricettiva a fronte di picchi di nuovi arrivi; sviluppare aspetti procedurali concernenti, ad esempio, i minori stranieri non accompagnati, le procedure di ricorso, l'accertamento della nazionalità, i nuovi arrivati, in particolare i rifugiati che non cooperano; intensificare la cooperazione tra gli Stati Membri, per velocizzare le procedure di accettazione e di trasferimento; attuare il coordinamento tra gli attori coinvolti a livello centrale e locale.

Andrea DE BONIS, funzionario UNHCR, ricorda che l'Agenda europea ha previsto di reinsediare entro dicembre 2017, 20.000 rifugiati. In Italia la cifra è di 1.989 persone. Il reinsediamento è uno dei sistemi attraverso cui rafforzare i canali di ingresso legale in Europa. Vi sono altre opzioni sostenute dall'UNHCR: implementare le procedure di ricongiungimento, estendendo il grado di familiarità; incentivare le borse di studio; avviare programmi di ammissione umanitaria come ha fatto la Germania con 20.000 persone; la *private sponsorship*.

Il reinsediamento, nel contesto attuale, oltre ad evitare le morti in mare – che nonostante le operazioni di salvataggio continuano a registrarsi – garantisce identificazioni certe e maggiore sicurezza. Il programma italiano prevede che vengano reinsediati 350 rifugiati siriani provenienti dal Libano, 50 eritrei provenienti dal Sudan, 50 palestinesi ospitati prima in Iraq e successivamente in Siria, e 50 persone di nazionalità siriana attraverso la *private sponsorship*. Quest'ultima possibilità è oggetto di un progetto sostenuto dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e prevede che siano queste organizzazioni, una volta avvenuto il trasferimento, a provvedere al mantenimento dei rifugiati in Italia.

Nell'ambito del reinsediamento, i primi 96 siriani sono già arrivati in Italia e tra gennaio e febbraio ne arriveranno altri 200. La procedura di individuazione viene svolta dall'UNHCR in loco e successivamente il Ministero dell'interno procede a una sua valutazione. Dopo quest'ultima approvazione, l'ambasciata fornisce il visto ed effettuati i controlli sanitari necessari, si procede al trasferimento. Il Servizio centrale dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), a seconda delle esigenze dei rifugiati in termini di vulnerabilità e possibilità di integrazione, dà la disponibilità dei posti in accoglienza.

Un passaggio necessario per rafforzare questi programmi è l'aspetto normativo. Manca attualmente una disciplina di queste prassi nell'ordinamento italiano mentre sarebbe opportuno un intervento legislativo che fissi quote stabilite annualmente, che definisca le procedure e individui misure specifiche per i percorsi di integrazione.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) chiede se si può parlare di fallimento dell'Agenda europea, visti i numeri così esigui della ricollocazione, come vadano intesi, da un punto di vista giuridico, gli *hotspot* e se sia possibile trattenere in quei centri le persone che rifiutano di farsi identificare.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) chiede se vi siano già procedure per un eventuale rientro in patria dei profughi siriani, una volta terminato il conflitto in corso.

Il presidente MANCONI (*PD*) sottolinea la scarsa chiarezza sulla procedura relativa all'identificazione negli *hotspot* in vista della ricollocazione o dei rimpatri di chi non intende presentare richiesta d'asilo.

Maurizio MOLINA precisa che le procedure non sono ancora state definite in tutti gli aspetti e che ci sono ancora molti elementi da chiarire sulla funzione degli *hotspot* e la messa in atto del programma di ricollocazione. Resta fondamentale il coinvolgimento degli altri Stati membri in termini di una maggiore disponibilità di persone da accogliere. I centri, come quello che ospita l'*hotspot* a Lampedusa, rimangono centri di primo soccorso o di accoglienza e al loro interno viene istituito l'*hotspot*, non cambiano la loro natura giuridica.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare i due funzionari dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 9 dicembre 2015

**Plenaria**

**161<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007**

Il Comitato procede, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, all'audizione del dottor Mario Oetheimer, *Head of Sector Information Society, Privacy and Data Protection, Freedom and Justice Department* della Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERARRA (*SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

*La seduta termina alle ore 12,45.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 9 dicembre 2015

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze:**

**Audizione del Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Giuseppe Romano**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Giuseppe ROMANO, *Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mino TARICCO (*PD*) svolge alcune considerazioni e pone una domanda, cui risponde Giuseppe ROMANO, *Direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia l'ingegner Romano, per la disponibilità dimostrata, svolgendo alcune considerazioni finali.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

## Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

### ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124**

**Atto n. 249**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che la Commissione inizia oggi l'esame del primo schema di decreto legislativo elaborato in attuazione della legge n. 124 del 2015, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi la settimana scorsa, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni, sulla base del quale il relatore potrà approntare una proposta di parere da votare in una prossima seduta.

Mino TARICCO (*PD*), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, dando conto dell'ambito, dei principi e criteri direttivi e delle procedure della delega, finalizzata a compiere un'azione di disboscaimento e semplificazione rispetto a tutti gli adempimenti previsti in disposizioni di legge entrate in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 28 agosto 2015. Lo schema interviene su una sessantina di previsioni normative o modificandole per renderne possibile l'attuazione o abrogandole, quando siano ormai superate o obsolete. Leggendo il percorso di talune di tali previsioni si ricava una fotografia emblematica della produzione normativa degli ultimi anni. Preannuncia che è suo intendimento sottoporre alla Commissione, eventualmente già la prossima setti-



mana, una proposta di parere favorevole, con qualche osservazione incentrata sulla formulazione del testo e sulla possibilità di considerare in futuri interventi ulteriori previsioni di adempimenti superate o obsolete.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo una chiosa sulla tecnica legislativa del rinvio a successivi provvedimenti, che quasi sempre, non a caso, vedono il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che il parere della Commissione potrà risultare liberatorio.

La sottosegretaria Sesa AMICI prende atto del sentimento liberatorio con il quale la Commissione sta esaminando uno schema che ha il meritevole obiettivo di semplificare il quadro normativo.

Bruno TABACCI, *presidente*, esprime soddisfazione poiché il primo schema esaminato dalla Commissione in questa legislatura interpreta un'esigenza emersa con forza nel corso dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa. Dopo aver ringraziato per la sua presenza la Sottosegretaria Sesa Amici, comunica che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, alle 8.15, per concludere l'esame dello schema. Al termine avrà luogo l'audizione di dirigenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 9 dicembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,30 alle ore 12,45.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto:

- di procedere, anche con la collaborazione del ROS dei carabinieri, a due approfondimenti istruttori sulla base di quanto riportato nelle relazioni di libera consultazione presentate dal dottor Donadio il 3 e il 7 dicembre scorso;
- di affidare al tenente colonnello Giraud e al luogotenente Boschieri l'esecuzione di un accertamento riguardante l'attività del centro Hypérion;
- di svolgere alcuni approfondimenti sui rapporti di collaborazione di Giovanni Senzani con il Ministero della giustizia.

Comunica, inoltre, che:

- il 4 dicembre è pervenuta dal Consiglio superiore della magistratura copia della delibera di autorizzazione della collaborazione con la Commis-

sione del dottor Paolo D'Ovidio; l'incarico collaborazione potrà perfezionarsi una volta che il dottor D'Ovidio avrà prestato giuramento;

– il generale Scriccia ha depositato, con tre note pervenute il 2 dicembre, altrettante relazioni di libera consultazione concernenti, rispettivamente, le vicende oggetto dell'audizione del dottor Paolo Graldi, Alessio Casimirri e il processo per l'omicidio Pecorelli;

– il 3 dicembre il dottor Gianremo Armeni ha inviato un documento di libera consultazione, contenente alcune integrazioni a quanto da lui dichiarato nel corso della sua audizione del 4 novembre scorso;

– il 7 dicembre il maresciallo Pinna ha depositato il verbale di consegna al RIS dei carabinieri di Roma di 11 audiocassette rinvenute il 1° ottobre 1978 nel covo di via Monte Nevoso e recentemente acquisite dalla Commissione;

– in data odierna è pervenuta una nota, di libera consultazione, del capo di gabinetto del Ministro della giustizia, dottor Giovanni Melillo, riguardante informazioni richieste dalla Commissione.

Ricorda, infine, che nella riunione del 2 dicembre scorso, il senatore Fornaro ha depositata una nota scritta, nella quale formula alcune proposte istruttorie, concernenti le vicende oggetto della recente audizione di Duccio Berio; tali proposte sono state tutte accolte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

#### **Esame della proposta di relazione sull'attività svolta**

(Esame e rinvio)

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, illustra la propria proposta di relazione sull'attività svolta dalla Commissione, avvertendo che il testo sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Rileva, quindi, che la proposta si compone di 18 paragrafi ed è articolata in due parti.

La prima parte, composta di sei paragrafi, è dedicata alla ricognizione generale delle modalità di svolgimento dell'inchiesta, delle acquisizioni documentali disposte dalla Commissione, delle audizioni svolte, delle collaborazioni attivate e dei rapporti intercorsi con l'autorità giudiziaria.

Nella seconda parte, di 12 paragrafi, sono invece illustrati i principali filoni di indagine sviluppati dalla Commissione nell'arco del primo anno di attività. In particolare, la relazione si sofferma sui seguenti aspetti: la ricostruzione dell'eccidio di via Fani; le figure del colonnello Camillo Guglielmi e del signor Bruno Barbaro; il «funzionario dei servizi» e l'uomo con l'eskimo che sono ritratti in alcune foto scattate a via Fani il 16 marzo 1978; gli accertamenti relativi all'Austin Morris targata Roma T50354 e alla Mini Cooper targata Roma T32330, entrambe parcheggiate in prossimità del luogo dell'agguato; l'Alfasud targata Roma S88162 e l'arrivo del dottor Spinella; il ruolo della criminalità organizzata; la presenza di un elicottero non identificato; la questione della presenza di una o più motoci-

clette sul luogo dell'agguato; le indagini sui rullini fotografici scomparsi; gli accertamenti eseguiti con riferimento al bar Olivetti; l'ipotizzata conoscenza anticipata di imminenti pericoli per la sicurezza di Aldo Moro; l'ipotesi del coinvolgimento di soggetti legati alla RAF; il noto appunto «segretissimo» della Questura di Roma del 27 settembre 1978; il rinvenimento delle tre auto dei brigatisti in via Licinio Calvo; le dichiarazioni di Francesco Damato.

L'ultimo paragrafo, in particolare, reca alcune prime valutazioni sugli esiti dell'attività svolta, sulle prospettive delle indagini in corso e sull'ulteriore sviluppo dell'inchiesta parlamentare.

Propone, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, precisa che, in linea di principio il periodo di riferimento preso in considerazione dalla sua proposta va dalla costituzione della Commissione sino alla data del 4 novembre scorso, anche se per taluni aspetti, ove è apparso utile, si è tenuto conto anche di acquisizioni più recenti.

La relazione che la Commissione è chiamata a presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva ha carattere interlocutorio; nella sua proposta si è, pertanto, astenuto dall'esprimere giudizi definitivi su quanto sinora emerso dall'inchiesta parlamentare, lasciando questo compito alla relazione conclusiva.

La bozza della proposta di relazione è stata anticipata nei giorni scorsi all'Ufficio di presidenza e distribuita riservatamente a tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione, nonché ai componenti che ne abbiano fatto richiesta.

In tal modo, ha potuto raccogliere osservazioni, suggerimenti e puntuali richieste di modifica, di cui ringrazia i colleghi e che ha tenuto presente nella redazione della proposta presentata nella seduta odierna.

Come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – considerato l'ampio e condiviso lavoro istruttorio già svolto in via informale e i vincoli temporali connessi al termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge istitutiva e ai limitati spazi concessi dal serrato calendario dei lavori parlamentari delle prossime settimane – all'esame della proposta saranno dedicate due sedute: quella odierna, destinata a raccogliere ulteriori osservazioni e suggerimenti, e quella di domani alle ore 14, nel corso della quale la proposta sarà posta in votazione.

Miguel GOTOR (*PD*), intervenendo a più riprese, formula alcune osservazioni in merito al paragrafo 6.2.5, riguardante la vicenda di Antonino Arconte.

Con riferimento al medesimo paragrafo, il deputato Gero GRASSI (*PD*) chiede di verificare se vi siano stati al Senato atti parlamentari

più recenti di quelli menzionati nella lettera della Ministra della difesa e richiamati nella proposta.

Paolo NACCARATO (*GAL*) segnala l'opportunità di precisare, al paragrafo 6.3.5, concernente l'audizione di Claudio Martelli, che la presunta partecipazione di Licio Gelli alle riunioni dell'unità di crisi si basa non già su conoscenze dirette dell'audito, bensì su informazioni provenienti da altre fonti.

Miguel GOTOR (*PD*) concorda con l'osservazione del collega Naccarato.

Federico FORNARO (*PD*), intervenendo a più riprese in relazione al paragrafo 9.7, segnala l'opportunità di precisare nella relazione che l'ipotesi che l'Alfasud con a bordo il dottor Spinella sia partita dalla Questura di Roma prima dell'arrivo al centralino delle telefonate che segnalano l'agguato di via Fani alle ore 9.03 e 9.05 deve ritenersi «molto probabile».

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, in relazione alle osservazioni del deputato Grassi riguardanti il paragrafo 6.2.5, precisa di non aver ritenuto rilevante – e quindi di non aver richiamato nella sua proposta – una lettera di Antonino Arconte al Presidente del Senato del 2006.

Miguel GOTOR (*PD*), Gero GRASSI (*PD*) e Federico FORNARO (*PD*) segnalano l'opportunità di specifici approfondimenti istruttori in ordine alla vicenda relativa ad Antonino Arconte.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, propone di svolgere gli approfondimenti istruttori richiesti.

*(La Commissione concorda)*

Miguel GOTOR (*PD*) propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Fabio LAVAGNO (*PD*) ritiene che la seconda parte della proposta di relazione si discosti in maniera significativa dai criteri di obiettività e rigore che sinora la Commissione ha seguito nello svolgimento dell'inchiesta parlamentare e formula, a titolo esemplificativo, taluni rilievi con rife-

rimento ad alcuni passi del paragrafo 16, concernente il rinvenimento in via Licinio Calvo di tre autovetture impiegate nell'agguato.

Giuseppe FIORONI, *presidente, relatore*, nel replicare alle osservazioni del deputato Lavagno, precisa che le circostanze riportate al paragrafo 16 rispecchiano quanto riferito da alcune testimonianze e che appare molto probabile che almeno la terza delle autovetture rinvenute in via Licinio Calvo sia stata rilasciata dai brigatisti successivamente al rinvenimento delle prime due. Propone, quindi, di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della sua proposta alla seduta già convocata per il 10 dicembre.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



